

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati:

SCHLITZER	Dott.	Eugenio Francesco	Presidente
MARTINA	Dott.	Antongiulio	Componente
MORGANTE	Dott.	Daniela	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

del giudizio di responsabilità iscritto al n. 30960 del Registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale

contro

- JONICA POLVERI s.r.l. (partita IVA 02436280735), con sede in Carosino (TA), Contrada Feudo o Palazzi (Zona Industriale), nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore,

- BERNARDI Lorenzo (C.F. BRNLNZ56P03L920B), nato a Villa Castelli (BR), il 03.09.1956 e residente in San Giorgio Jonico (TA), alla via A. Meucci n.19, Amministratore Unico e rappresentante legale della JONICA POLVERI s.r.l. all'epoca dei fatti contestati,

entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Lentini, C.F. LNTFNC 54R09 H882N, con studio in San Giorgio Jonico alla Via Lecce n. 35, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo p.e.c. lentini.francesco@oravta.legalmail.it e al n. di fax 0995926826

per la condanna al pagamento in via solidale in favore del Ministero dello Sviluppo Economico della somma di € 737.241,00 (settecentotrentasettemiladuecentoquarantuno/00), oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio

VISTO l'atto di citazione v. n. 149/09/DGN depositato il 26.10.2011;

ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20.11.2013, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Concetta Montagna, come da relativo verbale, il Relatore Primo Ref. Daniela Morgante, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Carmela De Gennaro e l'avv. Francesco Lentini per i convenuti.

FATTO

1. Il Procuratore regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale la società JONICA POLVERI S.r.l. e il Sig. BERNARDI Lorenzo, amministratore unico e rappresentante legale della JONICA POLVERI s.r.l. all'epoca dei fatti contestati, al fine di sentirli condannare al pagamento in via solidale in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (all'epoca dei fatti Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato e, in seguito, Ministero delle Attività Produttive) della somma di € 737.241,00 (settecentotrentasettemiladuecentoquarantuno/00), oltre a rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

1.1. Esponeva la Procura regionale di aver ricevuto segnalazione da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria di Taranto - 2° Nucleo Operativo- Sezione Operativa Volante che, in esito alle indagini delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, poneva in luce una vicenda di indebito conseguimento di finanziamenti di cui alla legge n. 488 del 19.12.1992 ad opera della società convenuta JONICA POLVERI s.r.l., il cui Amministratore Unico e rappresentante legale all'epoca dei fatti era il convenuto Bernardi Lorenzo (informativa prot.0144947/08 dell'8.10.2008). All'esito delle indagini della G.d.F., in data 23 giugno 2010, su richiesta della Procura della Repubblica di Taranto, il GUP del Tribunale di Taranto – Sez. II penale, adottava il decreto che dispone il giudizio nei confronti di Bernardi Lorenzo, in qualità di Amministratore Unico della società JONICA POLVERI srl, per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. (p.p.2775/84/06 RGNR).

L'informativa della G.d.F., fatta propria dalla Procura regionale, segnalava che la società JONICA POLVERI s.r.l., dopo aver presentato alla Medio Credito Centrale s.p.a. Capitalia Gruppo Bancario di Roma (concessionaria dell'allora Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, oggi Ministero dello Sviluppo Economico) domanda per la concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi della **legge 19.12.1992 n. 488** (progetto 86614-12, consistente nella realizzazione di una struttura produttiva, destinata alla produzione di fabbricazione di vernici in polvere, in Contrada Feudo a Carosino, TA), veniva ammessa – con decreto ministeriale di concessione provvisoria in data 23.06.2003 - ad un contributo in conto impianti di complessivi € 1.146.009,00, a fronte di una quantificazione dell'ammontare delle spese ammissibili in € 3.266.000,00 (come da importo indicato dalla Banca Concessionaria). Il detto contributo in conto impianti di € 1.146.099,00 veniva reso disponibile in tre quote, di pari importo, ciascuna di € 382.033,00, delle quali la società riscuoteva effettivamente le prime due, per un ammontare complessivo pari a € 764.066,00.

Peraltro, emergeva dalle indagini della G.d.F. che di tale importo la società avrebbe beneficiato indebitamente dal momento che, durante la fase di realizzazione del progetto di investimento, la società avrebbe omesso di comunicare alla Banca Concessionaria la perdita dei requisiti necessari per la concessione,

nonché per il mantenimento, del finanziamento agevolato, presentando inoltre, ai fini dell'imputazione al progetto ammesso a finanziamento, fatture ritenute dalla G.d.F. riferite a operazioni inesistenti.

Più nel dettaglio, quanto alla prima tranche, in data 3.7.2003, la società JONICA POLVERI s.r.l., richiedeva l'erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione e, conseguentemente, in data 8.7.2003, contraeva con la società Assicurazioni Generali s.p.a., la polizza fidejussoria n. 232016423 per l'anticipazione della prima quota dell'agevolazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del D.M. 527/'98. In data 16.9.2003, la Banca Concessionaria dava disposizioni alla Banca di Roma – Agenzia 116 di bonificare l'importo di €. 382.033,00 (1/3 del contributo totale), sul c/c nr. 153528 – Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Francavilla Fontana, ABI 01030- CAB 79190, intestato alla JONICA POLVERI s.r.l. e di addebitare la suddetta somma, con valuta 9.9.2003, dal c/c nr. 92018/31, intestato al MAP.

Quanto alla seconda tranche, in data 2.11.2005, la società JONICA POLVERI s.r.l. chiedeva l'erogazione della seconda quota del contributo per stato di avanzamento lavori. A seguito di tale richiesta la M.C.C. s.p.a. ordinava alla Banca di Roma – Agenzia 116 di bonificare l'importo di €. 382.033,00 (1/3 del contributo totale), sul c/c nr.745 – Banca di Taranto BCC s.c.r.l., intestato alla JONICA POLVERI s.r.l. e di addebitare la suddetta somma, con valuta 23.2.2006 dal c/c nr. 92018/31, intestato al MAP.

Al riguardo, dalla documentazione acquisita dalla G.d.F. presso la banca concessionaria emergevano significative irregolarità inerenti alla sussistenza dei requisiti della piena disponibilità dell'immobile e dell'ammissibilità a finanziamento della spesa sostenuta per il suo acquisto, anche in relazione alla ritenuta inesistenza e fittizietà delle operazioni cui si riferivano le fatture presentate a finanziamento.

A fronte delle dette contestazioni, in relazione alle quali la Procura Regionale ha provveduto a notificare alla JONICA POLVERI s.r.l., nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed al sig. Bernardi Lorenzo, rispettivamente in data 08.07.2011 e 22.06.2011, la prescritta informativa ante causam, le deduzioni formulate dal sig. Bernardi Lorenzo, sia per iscritto che in sede di audizione personale in data 02.08.2011, tanto nella qualità di autore delle condotte contestate che in qualità di rappresentante legale pro-tempore della società JONICA POLVERI s.r.l., non sono state ritenute dalla P.R. idonee a superare gli addebiti mossi per le seguenti motivazioni.

1.2. Quanto al requisito della disponibilità del suolo destinato alla realizzazione del progetto, un terreno individuato nel N.C.T del Comune di Carosino (TA) foglio di mappa 2 particelle 8-105-106 e 9, alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda, sotto il profilo formale, la società sembrava avere la piena disponibilità dell'area suddetta che, in relazione all'attività da avviare, era rispondente ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso. Sotto tale aspetto, quindi, la società appariva avere i requisiti che, in base alla circolare n. 900315 del 14.7.2000 del M.I.C.A., punto 2.1, rappresentano un presupposto indispensabile per la concessione del finanziamento.

Più nel dettaglio, la disponibilità dell'immobile era documentata da un contratto preliminare di compravendita stipulato dalla JONICA POLVERI s.r.l. con il sig. Marinelli Giovanni in data 11.11.2002 e

registrato in data 12.11.2002 presso l'Agazia delle Entrate di Taranto. La rispondenza dell'immobile ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso era documentata da una perizia giurata sottoscritta dall'ing. Cosimo Restano in data 14.11.2002.

Il contratto preliminare obbligava i contraenti a concludere la compravendita con atto pubblico entro il 30.1.2003. Entro tale termine però, nonostante l'impegno assunto, le parti non giungevano all'accordo definitivo e, quindi, non procedevano alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

Né il contratto preliminare aveva attribuito alcun possesso dell'immobile alla JONICA POLVERI s.r.l., atteso che l'art.4 dello stesso disponeva che "Il possesso dei beni in calce descritti verrà trasferito alla data dell'Atto". Inoltre, sia dalla formulazione letterale dell'articolo 4 che prevede l'esercizio di una attività futura (verrà trasferito), che dal contenuto del precedente art. 3, che rinvia il pagamento del prezzo alla data dell'"Atto notarile", l'"Atto" a cui si riferisce l'art. 4 non può che intendersi quello definitivo di compravendita.

Ciò tanto vero che in epoca successiva, in data 16.3.2004, il Marinelli Giovanni, avendo ancora conservato, sia legalmente che di fatto, la piena disponibilità del suolo, poteva cedere l'immobile alla società Commercio Edile srl, come risulta dal contratto di compravendita registrato presso l'Agazia delle Entrate di Taranto 2 in data 28.6.2005.

Stante quanto sopra, la società JONICA POLVERI s.r.l., non avendo più conseguito la disponibilità del suolo sul quale realizzare l'investimento agevolato, per lo meno nel periodo compreso tra il 31.1.2003 ed il 28.6.2005, non aveva quindi più i requisiti per godere delle agevolazioni finanziarie ottenute ai sensi della legge n.488/92 e in particolare quello della disponibilità dell'immobile sul quale realizzare il progetto. Pertanto, il rappresentante legale della citata società, sig. Bernardi Lorenzo, scaduti i termini previsti dal contratto preliminare, avrebbe dovuto informare la Banca Concessionaria che il requisito della disponibilità dell'immobile non si era più realizzato, in ottemperanza ai doveri assunti in virtù della presentazione e sottoscrizione della "Richiesta delle Agevolazioni Finanziarie": in proposito, il modulo predisposto dall'Ente Erogatore ricordava espressamente che fra gli obblighi a carico del soggetto che richiede le agevolazioni vi era anche quello di comunicare tempestivamente alla Banca Concessionaria le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Per contro, il Bernardi, con la piena consapevolezza della mancata integrazione del requisito della disponibilità del bene, non solo ometteva di informarne tempestivamente la Banca Concessionaria, ma, addirittura, richiedeva ed otteneva la concessione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione: questa istanza, infatti, veniva prodotta dall'interessato in data 3.7.2003, quando la società, come detto, non aveva più la disponibilità dell'immobile.

Né può rilevare che in data 28.6.2005 la società Commercio Edile srl, resasi nel frattempo acquirente del suolo in questione, lo abbia rivenduto alla società JONICA POLVERI srl, dal momento che la relativa spesa comunque non poteva essere ammessa a finanziamento. Infatti, la compravendita, oltre che successiva rispetto

alla presentazione della domanda di finanziamento e alla tempistica indicata nel progetto assentito per il finanziamento pubblico, era avvenuta fra due imprese "collegate", circostanza che, come previsto dalla Circ. Min. n. 900315 del 14.07.2000 punto 3.9 ed allegato 7, rendeva la spesa per l'acquisto del suolo aziendale non ammissibile. Infatti, il rogito notarile era intercorso tra cedente (società Commercio Edile srl) e cessionaria (società JONICA POLVERI srl) entrambe partecipate dalla SO.INVEST srl, che esercitava su di esse un'influenza notevole, essendo quest'ultima titolare del 95% delle quote sociali della società Commercio Edile srl e del 42,50% (quota, per l'appunto, superiore al 25%) delle quote sociali della Società JONICA POLVERI srl. Pertanto, pur dopo aver acquistato il suolo, la JONICA POLVERI srl avrebbe dovuto comunicare alla M.C.C. spa che la spesa necessaria per l'acquisto dell'immobile, già inserita nel progetto di investimento per un importo equivalente ad €.70.000,00, era divenuta inammissibile, come previsto dalla Circ. Min. 900315, punto 7.3.

Le descritte omissioni, imputabili all'Amministratore Unico della società JONICA POLVERI srl, unitamente a quanto rilevato dalla Sezione Operativa della Guardia di Finanza di Taranto in merito all'effettivo esborso sopportato dalla JONICA POLVERI srl per l'acquisto del suolo in contrada "Feudo", di seguito esposto, disvelerebbero un preciso intento fraudolento del sig. Bernardi. Invero, con il preliminare di compravendita dell'11.11.2002 il Marinelli e la JONICA POLVERI srl, rappresentata dal proprio Amministratore Unico Bernardi Lorenzo, concordavano il prezzo del suolo nell'importo di €. 69.721,00. L'atto, debitamente registrato, veniva utilizzato dall'impresa beneficiaria sia per dimostrare la disponibilità dell'immobile sul quale realizzare il progetto di investimento, sia per documentare le spese che essa avrebbe sostenuto a tal fine. Successivamente, con il contratto di vendita del 16.3.2004, il Marinelli e la società Commercio Edile srl, anch'essa rappresentata dall'Amministratore Unico nella stessa persona del Bernardi Lorenzo (come detto, Amministratore Unico anche della società JONICA POLVERI srl), pattuivano per lo stesso immobile un prezzo notevolmente inferiore, pari ad €. 4.850,00. Da ultimo, con il rogito del 28.6.2005, le società Commercio Edile srl e JONICA POLVERI srl - rappresentate dalla stessa persona, Bernardi Lorenzo, Amministratore Unico di entrambe - fissavano per lo stesso terreno un prezzo significativamente superiore, pari ad €. 36.000,00.

Deduceva la P.R. dalle esposte circostanze e dal fatto che l'immobile de quo, nel frattempo, non risultava essere stato interessato da modifiche e variazioni, che sembrava inspiegabile, da un punto di vista logico, che il Marinelli abbia ceduto il suolo alla Commercio Edile srl ad un prezzo irrisorio (€. 4.850,00) rispetto a quello indicato nel preliminare con la JONICA POLVERI srl (€.69.721,00), contrattando, in entrambi i casi, con lo stesso interlocutore, Bernardi Lorenzo. Inoltre, né il Marinelli, né la società JONICA POLVERI srl si sono avvalsi del diritto di chiedere l'esecuzione forzata del contratto preliminare, come invece avrebbero potuto fare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al fine di garantirsi, l'uno il corrispettivo della vendita che risultava vantaggioso, particolarmente ove raffrontato con il prezzo delle successive vendite, l'altro la disponibilità dell'immobile che gli consentiva di mantenere il finanziamento ottenuto. La dinamica dei fatti risulta comprensibile a detta della P.R. solo ipotizzando che, attraverso tale condotta, la società JONICA POLVERI srl avrebbe potuto inserire fra le spese ammissibili a finanziamento quella relativa all'acquisto del suolo aziendale per un importo nettamente superiore al valore reale.

La quota di contributo concessa dal Ministero in relazione alle spese sostenute per l'acquisto del suolo, e di cui l'impresa avrebbe indebitamente beneficiato attraverso tale condotta, veniva quantificata dalla P.R. in €.24.563,00 in base al seguente calcolo. Considerato che nella scheda tecnica e nel decreto di concessione provvisoria il totale delle spese ammissibili è stato quantificato in €.3.266.000,00 e rilevato che la spesa necessaria per l'acquisto del suolo, inserita fra quelle ammissibili, ammonta ad €.70.000,00, atteso che il contributo concesso in via provvisoria equivale ad €.1.146.099 e che, rapportando tale importo alle spese ammissibili (€.3.266.000,00) si ottiene un coefficiente di concessione pari al 35,09%, applicando tale aliquota all'ammontare della spesa oggettivamente non ammissibile, si ottiene l'ammontare del contributo cui l'impresa ha avuto accesso indebitamente e, quindi, schematicamente:

- costo di acquisizione suolo: €. 70.000,00;
- x "coefficiente di concessione" del contributo: 35,09%;
- totale contributo indebitamente ottenuto: €. 24.563,00.

1.3. Quanto alla rispondenza delle fatture esibite a finanziamento a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto a contribuzione pubblica, in data 26.10.2007, la G.d.F. richiedeva all'Amministratore Unico della JONICA POLVERI s.r.l., sig. BERNARDI Lorenzo, la documentazione contabile della società, il cui esame consentiva di individuare i fornitori più importanti ai quali la stessa si era rivolta per realizzare il progetto di investimento, e cioè le società BL Costruzioni s.r.l. e SGME s.r.l. Poiché queste ultime hanno eseguito i lavori commissionati facendo ricorso ad imprese subappaltatrici, la G.d.F. estendeva gli accertamenti anche alle seguenti aziende: "EDILIZIA PACE DI GEOMETRA GEROLAMO PACE ", "COMMERCIO EDILE S.R.L.", "EUROEDIL di Leozappa Angelo", "C.M.B. s.r.l.".

Quanto ai rapporti tra la società JONICA POLVERI s.r.l. e BL Costruzioni s.r.l., la JONICA POLVERI s.r.l. esibiva le seguenti fatture:

FATTURE

Nr.

Data

Impon.

Iva

Causale

Lavori in C.da "Feudo o Palazzi ", zona industriale di Carosino:

- Impianto elettrico, idrico, fognante, antincendio e gas;
- Piazzali completi;

20/04/05

€ 270.000

€ 54.000

- Sistemazione cordoli e marciapiedi.

Come da contratto controfirmato dalle parti.

1° Acconto.

Lavori in C.da "Feudo o Palazzi ", zona industriale di Carosino:

- Realizzazione di capannone industriale completo di fondazioni, struttura, impermeabilizzazione, impianti, pavimento, serrande e infissi;

9

30/04/05

€ 260.000

€ 52.000

Realizzazione uffici e servizi finiti.

Il tutto come da contratto.

2° Acconto.

Lavori in C.da "Feudo o Palazzi ", zona industriale di Carosino:

- Realizzazione di capannone industriale completo di fondazioni, struttura, impermeabilizzazione, impianti, pavimento, serrande e infissi;

13

30/05/05

€ 260.000

€ 52.000

- Realizzazione uffici e servizi finiti.

Il tutto come da contratto.

3° Acconto.

6

30/11/06

€ 85.000

€ 17.000

Lavori in C.da "Feudo o Palazzi ", zona industriale di Carosino:

Chiusura Pareti Laterali vs capannone.

5

01/06/07

€ 411.000

€ 82.200

Lavori in C.da "Feudo", zona industriale di Carosino (TA) come da:

Contratto del 28.02.05 e contratto aggiuntivo del 13.1.06.

Tot

€ 1.286.000

€ 257.200

Contestava la G.d.F., nonché la Procura regionale, che le dette fatture emesse dalla "BL Costruzioni srl" descriverebbero in modo generico l'oggetto del rapporto economico. Dalla lettura delle causali, si evince che le fatture riguardano la realizzazione di un capannone industriale in C.da Feudo a Carosino (TA) e che gli accordi commerciali sono stati raggiunti con due contratti, uno del 28.02.05, l'altro del 13.1.06. I contratti richiamati dalle fatture, esibiti dall'amministratore della "JONICA POLVERI srl", in copia fotostatica e non in originale, risultano delle scritture private non autenticate né registrate. Gli stessi venivano pertanto ritenuti dalla G.d.F., e dalla P.R., falsi e inattendibili.

Più in particolare, il primo contratto, datato 28.02.05, intestato "Contratto d'appalto", è composto da 3 fogli. Il 1° foglio riporta l'indicazione delle società contraenti e dei rappresentanti legali, l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, l'oggetto del contratto (in relazione al quale rinvia ad un computo metrico allegato allo stesso atto); lo stesso foglio reca, in basso, il timbro di ciascuna delle società sul quale appare sovrapposta la firma dei rappresentanti legali. Il 2° ed il 3° foglio contengono l'elenco e la descrizione dei lavori: ciascuno, analogamente al 1° foglio, riporta il timbro delle società e la firma dei rappresentanti legali. Il secondo contratto, datato 13.01.06, intestato "Contratto aggiuntivo", composto da un unico foglio, indica il maggior corrispettivo pattuito per l'esecuzione degli stessi lavori. Anche tale documento presenta il timbro delle società e la firma per sottoscrizione dei rispettivi amministratori unici.

Confrontando detti documenti segnalava la Procura le seguenti anomalie. La firma dell'amministratore unico della "BL Costruzioni srl", Fumarola Aurelio, contenuta sul primo foglio del contratto di appalto del 28.2.05 e quella presente sul contratto aggiuntivo del 13.1.06 coincidono perfettamente fra loro, come appare evidente, sovrapponendo le firme. Analogamente, combaciano fra loro le firme a nome di Fumarola Aurelio, contenute sul secondo e sul terzo foglio del primo contratto. Viceversa, quelle dell'amministratore unico della "JONICA POLVERI srl", Bernardi Lorenzo, riportate su ciascuno degli fogli esaminati, pur essendo simili fra loro non coincidono mai. Tenuto conto di ciò e considerato che ogni firma è di per sé unica, in quanto non può essere riprodotta "naturalmente" in modo identico, deduceva la Procura che i contratti esibiti dall'Amministratore Unico della JONICA POLVERI erano oggettivamente falsi.

A riprova di ciò, lo stesso Fumarola Aurelio dichiarava di non aver mai sottoscritto i contratti in trattazione in quanto, pur rivestendo formalmente la carica di Amministratore Unico per conto delle società BL Costruzioni srl, Edilmac 92 srl e Commercio Edile srl, in realtà, la gestione ordinaria e straordinaria delle stesse imprese veniva curata da Bernardi Lorenzo. In particolare, quando i militari operanti lo hanno invitato a fornire informazioni e precisazioni sulle fatture relative alle spese sostenute ed ammesse al finanziamento riportate nella seguente tabella

IMPRESA EMITTENTE

NR

DATA

IMPON

IVA

IMPRESA DESTINATARIA

BL Costruzioni srl *

6

20/04/05

€ 270.000

54.000

JONICA POLVERI srl

BL Costruzioni srl *

9

30/04/05

€ 260.000

52.000

JONICA POLVERI srl

BL Costruzioni srl *

13

30/05/05

€ 270.000

54.000

fonica Polveri srl

BL Costruzioni srl *

6

30/09/06

€ 85.000

17.000

JONICA POLVERI srl

egli riferiva di non conoscere i documenti in trattazione, di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali per conto della "BL Costruzioni srl" con la "JONICA POLVERI srl", di non aver mai stipulato alcun contratto, scritto o verbale, con quest'ultima e di non aver mai richiesto alla JONICA POLVERI srl l'autorizzazione a concedere in subappalto a terzi i lavori riferibili alla realizzazione del capannone industriale in trattazione.

Al fine di eseguire le opere indicate sulle anzidette fatture, la BL Costruzioni avrebbe fatto ricorso ad altre aziende come si evincerebbe dalle seguenti fatture di acquisto:

Fornitrice

Nr.

Data

Impon.

Iva

CAUSALE

Edilizia Pace di

Geom. Pace Girolamo

PI: 02509410730

3

20/04/05

€ 520.000

,

€ 104.000

Vi emettiamo fattura per i lavori in Contrada "Feudo"o 'Palazzi ",zona industriale di Carosino (TA) relativi a

:

-Realizzazione di capannone industriale completo di fondazioni, struttura, impermeabilizzazione, impianti, pavimento, serrande e infissi;

-Realizzazione uffici e servizi finiti.

II tutto come da contratto.

1° ACCONTO .-

E.U.R.O. EDIL di

Leozappa Angelo

P.I.: 02436270736

9

30/06/05

€ 280.000

€

56.000

Vi emettiamo fattura per lavori c/o terreno sito in Carosino (TA) Z. ind.le

In tale contesto rilevava la Procura che la fattura rilasciata dalla ditta "Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo" risulta dalla causale collegata ai lavori eseguiti a favore della JONICA POLVERI s.r.l. e che quella emessa dalla ditta "EUROEDIL di Leozappa Angelo" è anch'essa riconducibile ai lavori suddetti, in quanto il luogo in cui risultano effettuati i lavori (la zona industriale di Carosino) corrisponde a quello in cui doveva sorgere il capannone industriale della JONICA POLVERI srl e le opere eseguite dalla fornitrice, rientrano, per tipologia, fra quelle commissionate, nello stesso periodo, dalla JONICA POLVERI s.r.l.

La Procura richiamava altresì gli esiti dei riscontri operati dalla G.d.F sui Libri e Registri contabili che, tenuti ai fini dell'IVA e delle IIDD, contengono la registrazione delle fatture indicate in precedenza, sia di quelle attive che di quelle passive. Si soffermava, in particolare, sulle annotazioni contenute nel Libro Giornale

(aggiornato sino al 31.12.2006) riconducibili ai pagamenti che sarebbero stati eseguiti verso le imprese subappaltatrici, dalle quali risulta che la "BL Costruzioni s.r.l." avrebbe corrisposto alla "Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo" un importo equivalente a € 291.000,00 inferiore a quello indicato in fattura corrispondente invece a € 624.000,00. I pagamenti sarebbero avvenuti per contanti, ciascuno per un importo compreso fra € 8.000,00 ed €11.000,00. Dati gli interessi economici in gioco, l'Attore pubblico poneva in luce che appariva decisamente sospetto il ricorso al pagamento per contanti, che compromette la tracciabilità delle operazioni e pregiudica la tutela giuridica delle parti. Ciò ancor più nell'assenza, come nel caso, di prove documentali attestanti gli accordi raggiunti e i pagamenti effettuati.

Sempre dalle citate annotazioni contenute nel Libro Giornale emergeva che la "BL Costruzioni s.r.l." non avrebbe effettuato alcun pagamento a favore della "EUROEDIL di Leozappa Angelo", circostanza che appare inverosimile se si considera che i dati contabili valutati si riferiscono ad un periodo di quasi due anni dalla data di emissione della fattura e che, con l'emissione della fattura, la ditta "Euroedil di Leozappa Angelo" ha assunto un debito verso l'Erario a titolo di Imposta sul valore aggiunto, immediatamente esigibile, pari ad €. 56.000.

Con riferimento alla società Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo, in data 18.06.2007, veniva sentito, ex art. 351 c.p.p., Pace Girolamo, titolare unico della predetta ditta individuale, il quale confermava di aver avuto rapporti economici con la "BL Costruzioni srl" e riconosceva di aver emesso la fattura n. 3 del 20.4.2005, dell'importo imponibile di €. 520.000,00 + iva (€. 104.000,00). In relazione al contratto, riferiva di non averlo mai sottoscritto; in relazione agli accordi commerciali intercorsi, rappresentava di non conoscere chi fosse l'amministratore della "BL Costruzioni srl" (ossia Fumarola Aurelio), avendo trattato con detta società attraverso Bernardi Lorenzo e di non conoscere l'importo pattuito per l'esecuzione dei lavori. In relazione ai pagamenti ricevuti, dichiarava di non conoscere l'ammontare complessivo della somma percepita o che doveva ancora percepire e che la "BL Costruzioni s.r.l." aveva effettuato dei pagamenti tutti per contanti, versandoli direttamente a suo padre, Pace Angelo, associato in partecipazione nella ditta individuale del figlio.

Sempre il 18.06.2007, veniva sentito, ex art. 351 c.p.p., Pace Angelo, il quale confermava i rapporti commerciali intercorsi con la "BL Costruzioni srl" e riconosceva la fattura emessa verso tale società. In relazione al contratto, riferiva che non è stato mai redatto alcun contratto scritto. In relazione agli accordi commerciali intercorsi, rappresentava che le contrattazioni avvennero fra lui ed il Bernardi Lorenzo, non conoscendo l'effettivo amministratore della "BL Costruzioni srl", Fumarola Aurelio, e che l'importo complessivo pattuito, era di €. 700.000,00 ovvero €. 750.000,00. In relazione ai pagamenti ricevuti, precisava che la "BL Costruzioni s.r.l." aveva effettuato dei pagamenti, tutti per contanti versandoli direttamente a lui.

Nell'ambito dell'ispezione sulle fatture attive e passive relative al 2005, la G.d.F. si soffermava sulle seguenti fatture di acquisto:

Fornitrice

Nr.

Data

Impon.

Iva

Causale

1° ACCONTO: Lavori per la realizzazione di

Commercio Edile s.r.l.

PI: 02465160733;

624

30/04/05

€ 266.666

€. 53.333

Capannone industriale complet, come da contratto, C/O, zona industriale di Carosino, in c.da Feudo o Palazzi.

Commercio Edile s.r.l.

PI: 02465160733;

889

30/06/05

€14.000

€ 2800

SALDO: Lavori, per la realizzazione di Capannone

industriale completo, come da contratto, C/O,

Zona industriale di Carosino, inc.da Feudo o Palazzi.

i

1° ACCONTO: per fornitura di un Capannone

SGME s.r.l.

PI: 02465160733;

4

10/04/05

€ 233.333

,€ 46.667

Industriale completo, della ditta prefabbricati

pugliese, come da contratto, C/O zona industriale

di Carosino, in c.da Feudo o Palazzi..

JONICA POLVERI s.r.l.;

Vi emettiamo fattura per fornitura di vernici e

PI: 02436280735

240

15/12/05

€ 80.000

€. 16.000

lavori di verniciatura da eseguirsi sui vs. telai in ferro

In relazione a tali fatture chiedeva ulteriori informazioni ai signori Pace, in esito alle quali emergeva che: il titolare della ditta non era in grado di fornire informazioni sui rapporti intercorsi con i fornitori; i rapporti intrattenuti con le imprese fornitrici erano stati curati da Pace Angelo; la parte non era in grado di esibire i contratti richiamati sulle fatture emesse della SGME srl e della Commercio Edile srl; il titolare della ditta riferiva di non averli mai sottoscritti.

Con riferimento ai soggetti che hanno emesso le fatture suddette, dalle dichiarazioni del sig. Pace Angelo, si apprendeva che: la SGME s.r.l. aveva fornito il capannone (travi — pilastri - tegole di copertura) e che l'importo indicato sulla fattura passiva era stato saldato con vari pagamenti, effettuati tutti per contanti e con cambiali, ricevute dalla "BL Costruzioni srl; la COMMERCIO EDILE s.r.l. aveva eseguito gli altri lavori chiesti dalla BL Costruzioni s.r.l., ad eccezione delle opere di sbancamento e di realizzazione delle fondamenta, che erano state effettuate dalla ditta Pace e che la relativa trattativa si era concretizzata tramite Bernardi Lorenzo; i sig.ri Pace non avevano idea dell'importo già corrisposto alla Commercio Edile srl ovvero di quello ancora dovuto alla stessa società; tutti i pagamenti effettuati erano avvenuti per contanti e con cambiali, ricevute dalla "BL Costruzioni srl"; le opere riportate nella fattura intestata alla JONICA POLVERI s.r.l. riguardavano un capannone che la ditta Pace avrebbe dovuto realizzare in Faggiano, sebbene tali lavori non siano poi stati eseguiti in quanto l'acquisto del suolo ove doveva sorgere la struttura interessata non si era perfezionato. Conseguentemente la ditta Pace non aveva effettuato alcun pagamento, per cui a breve sarebbe stato richiesto di emettere apposita nota di credito alla "JONICA POLVERI srl" a storno della fattura ricevuta.

Quanto ai rapporti tra "JONICA POLVERI srl" e "SGME srl", la JONICA POLVERI srl esibiva le seguenti fatture:

FATTURE

Nr.

Data

Impon.

Iva

Causale

Vi emettiamo fattura per assemblaggio e montaggio dei seguenti
macchinari giusto riferimento contratto del 30.11.2002, firmato
dalle parti:

Cabina di verniciatura;

Forno di polimerizzazione;

Pistola elettrostatica;

Miscelatore capacità 500 litri;

- N. 1 linea di estrusione 45/20;

6

13/05/05

€ 295.000

€ 59.000

- Estrusore Bivite cotortante EP 45/20;

- Dosatore laterale Bivite volumetrico;

- Nastro di raffreddamento RN/5x600;

- Unità di macinazione al 150;

- Linea di inscatolamento;

- Realizzazione di cabine di insonorizzazione e moduli per cappe
di depolverizzazione.

1° Acconto.

Vi emettiamo fattura per:

12

15/07/05

€ 450.000

€ 90.000

-Saldo lavori riferimento contratto del 30.11.2002, e contratto
aggiuntivo del 30.6.2005;

Tot

€ 745.000

€ 149.000

Contestava la Procura regionale, in linea con la G.d.F., che le causali di dette fatture descriverebbero in modo generico l'oggetto, del rapporto economico (assemblaggio e montaggio di macchinari industriali). Gli accordi commerciali sono stati raggiunti con due contratti: uno del 30.11.02, l'altro del 30.06.05. Essi, esibiti dall'amministratore della "JONICA POLVERI srl", si presentano in forma di scritture private non autenticate né registrate.

Il primo contratto, quello del 30.11.2002, ha ad oggetto le prestazioni e le forniture di seguito indicate: Assemblaggio e montaggio della Linea di produzione fornita dalla "ITALFINISH"; Impermeabilizzazione; Impianto aria compressa; Fornitura e montaggio di 3 silos; Fornitura e posa in opera di tramogge; Fornitura e posa in opera di soppalchi in ferro. Stabilisce per esse un corrispettivo pari a €. 500.000,00 al netto di Iva. L'atto, esibito in originale, appare sottoscritto da Bernardi Lorenzo e da Prete Saverio, quest'ultimo come amministratore della SGME srl.

Il secondo contratto, quello del 30.6.2005, prevede la fornitura di ulteriori opere, di minore rilevanza, e un incremento del prezzo pattuito in precedenza, pari ad € 245.000,00. Tale scrittura, esibita in copia e non in originale, appare sottoscritta da Bernardi Lorenzo e da Alabrese Emidio, amministratore della SGME srl (deceduto in data 29.12.2006). La firma di quest'ultimo, presente sul contratto appare sostanzialmente diversa da quella trascritta sulla sua patente di guida e ciò, anche alla luce di quanto esposto in precedenza, destava nella G.d.F. sospetti sulla autenticità del documento.

In data 21.2.2007 veniva sentito dalla G.d.F. Pozzoli Claudio, rappresentante legale della Italfinish spa, che riferiva che la Italfinish spa ha fornito una linea di produzione di vernici in polveri alla Ionica Polveri srl, a cavallo fra il 2002 ed il 2003, provvedendo altresì all'assemblaggio ed al montaggio dei macchinari e che le apparecchiature cedute sarebbero state installate presso un capannone della Ionica Polveri srl, sito in San Giorgio Jonico (TA) in via Allende, tra febbraio e marzo del 2003 e dunque in un sito differente da quello in cui doveva sorgere l'insediamento industriale oggetto dei finanziamenti agevolati. A tal proposito, il rappresentante legale della JONICA POLVERI srl, in una nota del 25.1.2006 diretta alla Banca Concessionaria, aveva dichiarato che i macchinari e le attrezzature acquistati prima del permesso di costruire, e quindi anche quelli in oggetto,

erano stati "ubicati" provvisoriamente in un locale preso in fitto dalla società in San Giorgio Jonico alla via Allende, nell'attesa del definitivo montaggio.

1.4. Da quanto sopra desumeva la Procura regionale che la società JONICA POLVERI s.r.l. avrebbe documentato spese sostenute per la realizzazione del progetto di investimento finanziato avvalendosi di fatture di comodo emesse dalle società appaltatrici collegate, la BL Costruzioni srl e la SGME srl. Richiamava, a supporto di tale assunto, le prove documentali, le testimonianze raccolte, le anomalie contabili rilevate: i contratti con la BL Costruzioni srl (falsi sotto l'aspetto materiale); i contratti con la SGME srl (falsi sotto l'aspetto ideologico); le testimonianze rese dal Fumarola, amministratore della BL Costruzioni srl, che non ha riconosciuto varie fatture emesse e ricevute dalla società rappresentata, appaltatrice dei lavori; le testimonianze rese dal titolare della ditta Edilizia Pace di Geometra Girolamo Pace, incapace di fornire chiarimenti in merito ai rapporti con la società subappaltante e con altre imprese subappaltatrici; le testimonianze rese dal titolare della ditta Euro Edil di Leozappa Angelo, subappaltatrice nei lavori, che non ha riconosciuto le fatture apparentemente rilasciate dalla sua impresa. Sulla base di tali elementi, concludeva la P.R. che la JONICA POLVERI s.r.l. avrebbe contabilizzato le fatture di seguito specificate, in vero riconducibili a operazioni inesistenti, utilizzando i detti documenti al fine di giustificare spese superiori a quelle realmente sostenute nella realizzazione del progetto:

Emittente

Nr.

Data

Impon.

Iva

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

20/04/05

€ 270.000

€ 54.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

9

30/04/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

13

30/05/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

30/11/06

€ 85.000

€ 17.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

5

01/06/07

€ 411.000

€ 82.200

SGME srl - PI: 02465160733 ;

6

13/05/05

€ 295.000

€ 59.000

SGME srl - PI: 02465160733 ;

12

15/07/05

€ 450.000

€ 90.000

Totale

€ 2.031.000

€ 406.200

1.5. La parte del contributo che la P.R. riferisce alle spese documentate dalle fatture in parola ammonta a €.712.678,00, quantificazione operata sulla base del seguente ragionamento: il Ministero ha quantificato le spese ammissibili in €.3.266.000,00 concedendo a fronte di esse un contributo pari a €.1.146.099,00 (decreto di concessione provvisoria n. 126167 del 23.06.03); il rapporto fra il contributo concesso dal Ministero e le spese ammesse a finanziamento, espresso in valore percentuale e ricavato mediante equazione algebrica, equivale a 35,09 % (c.d. "Coefficiente di Concessione"); le spese documentate dalle fatture in trattazione, risultate riferibili a prestazioni inesistenti o sovrastimate e incluse fra quelle ammesse a finanziamento, ammontano a €. 2.031.000,00; pertanto, la parte del contributo cui la beneficiaria ha avuto accesso, riconducibile alle fatture anzidette, ricavata moltiplicando l'ammontare delle spese indicate sui documenti fiscali (€.2.031.000,00) per il "Coefficiente di Concessione" (35,09%), corrisponde ad €. 712.678,00.

La P.R. indicava quindi nella complessiva somma di €.737.241,00, (€.24.563,00 + €.712.678,00, come sopra calcolati) la parte di finanziamento indebitamente ottenuto rispetto alla somma complessiva erogata nelle due tranches dal Ministero (complessivi €.764.066,00) che - assieme a interessi, rivalutazione monetaria e spese del giudizio - costituisce il danno erariale ai danni del Ministero dello Sviluppo Economico contestato agli odierni convenuti.

1.6. Richiamava la P.R. la normativa di riferimento e, segnatamente, il d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#), che ha autorizzato la spesa per il finanziamento degli incentivi delle attività produttive di cui alla [legge n.64/1986](#), allo scopo di promuovere lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale e, per tale via, dell'intera economia nazionale, mettendo in tal modo a disposizione delle imprese che intendano promuovere programmi di investimento nelle aree depresse agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale. A fronte della finalizzazione di tali finanziamenti pubblici, il loro impiego per fini estranei a quelli previsti dalla normativa de qua, oltre a integrare, quando il conseguimento del finanziamento avviene mediante artifici e raggiri, una truffa ai danni del soggetto pubblico, determina la lesione dell'interesse dello Stato all'integrità delle proprie finanze e alla loro destinazione alle finalità di interesse generale per le quali sono state stanziare ed erogate.

Gli interventi suscettibili di essere effettuati mediante i finanziamenti ex [legge n. 488/1992](#) sono stati individuati con la Delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai requisiti di ammissione e all'iter procedimentale, essa evidenzia che possono essere ammessi al finanziamento "...progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi ..." (art. 2 - punto 2.1). Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo nonché la gestione delle relative somme sono affidati in concessione a banche o a società di servizio controllate da banche, convenzionate con l'amministrazione competente (circolare MICA n. 3852 del 15.12.1995 art.4 e successive circolari ministeriali nr 234363 del 20.11.1997 e 900315 del 14.07.2000); l'art.5, c.3 precisa che le istruttorie verranno acquisite dall'Amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni di

mercato, fermo restando il potere dell'Amministrazione di revocare il finanziamento (oltre che la concessione alla banca) laddove dovesse riscontrare nelle istruttorie elementi di non conformità alle norme di legge e alle relative disposizioni attuative ovvero incongruenze con i dati economici o la realtà fattuale.

Nel quadro normativo sopra delineato, contestava la P.R. che la società JONICA POLVERI srl e il suo Amministratore e rappresentante legale avrebbero agito in spregio alla legge 488/'92 e ai provvedimenti concessori che sulla base della stessa sono stati adottati dal competente Ministero dello Sviluppo Economico. Essi, infatti, omettendo di comunicare alla Banca Concessionaria di aver perso i requisiti necessari per mantenere la concessione (disponibilità del suolo, come definita dalle norme surrichiamate) ed esibendo a finanziamento fatture riferite a spese in vero non sopportate, dunque creando fittiziamente le condizioni per conseguire il finanziamento, avrebbero fatto conseguire alla società un ingiusto profitto consistente nella percezione di contributo notevolmente superiore a quello a cui avrebbe avuto diritto, con corrispondente pregiudizio per le finanze pubbliche, derivante dalla distrazione del finanziamento pubblico dalla realizzazione del fine proprio, di rilevanza pubblicistica.

1.7. Quanto alla riferibilità della condotta a un soggetto legato a un rapporto di impiego o di servizio con la P.A. (art.52 r.d.1214/1934; art.1 l.19/1994 e art 1 co. 4 l. 20/1994) e al conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice contabile, richiamava la P.R. la giurisprudenza inerente al caso di specie, dove il soggetto percettore del finanziamento è un privato, quindi non organicamente inserito nella struttura della P.A., ma tuttavia funzionalmente inserito nella stessa, proprio in quanto operante in qualità di amministratore e/o collaboratore della medesima in funzione strumentale rispetto alla effettiva destinazione dei finanziamenti pubblici conseguiti all'obiettivo pubblicistico del perseguimento della finalità predeterminata dalla legge che ne giustifica l'erogazione, nella specie di promozione dell'incremento occupazionale e produttivo nelle aree depresse del Paese (Cass. SS.UU. 1° marzo 2006, n. 4511).

1.8. Sotto il profilo dell'elemento psicologico, richiamava la P.R. le considerazioni che hanno indotto l'inquirente giudice penale a parlare di dolo. Segnatamente, lo svolgimento dei fatti - come riscontrato dagli accertamenti eseguiti in fase di indagini preliminari dalla G.d.F. e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti - porrebbe in luce che l'evento dannoso sarebbe stato preveduto e voluto dall'agente quale conseguenza delle proprie azioni o omissioni: l'impresa, infatti, al fine di documentare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di investimenti, ha sia omesso di comunicare alla Banca concessionaria significative variazioni relative al piano originario di investimento (mancata acquisizione della disponibilità del suolo nei termini previsti dalla normativa di riferimento e riduzione del prezzo di acquisto dello stesso), sia utilizzato fatture per operazioni inesistenti o sovrappagate, supportandole anche con contratti falsi, materialmente ed ideologicamente e avvalendosi, ai predetti fini, di società collegate e/o compiacenti che hanno agito come appaltatrici o sub appaltatrici.

All'imputazione dolosa consegue il vincolo di responsabilità solidale ex art. 1-comma 1-quinquies l. n. 20/94 tra la società "JONICA POLVERI srl" quale persona giuridica che ha chiesto ed ottenuto il finanziamento e

il sig. BERNARDI Lorenzo quale persona fisica che, rivestendo la carica di amministratore unico della citata società all'epoca dei fatti, ha posto in essere le condotte materiali finalizzate al conseguimento illecito di parte del citato finanziamento, risultate causative del danno in questione.

2. Nella comparsa di costituzione e risposta e nelle difese orali i convenuti contestavano la ammissibilità, procedibilità e fondatezza della domanda attorea sotto vari profili.

2.1. Eccepvano che le argomentazioni alla base dell'ipotizzata fattispecie di danno erariale sono frutto di ipotesi investigative formulate dalla G. di F., allo stato prive di riconoscimento giudiziario, posto che il processo penale avviato è ancora in corso. Pertanto l'azione erariale sarebbe improcedibile, con nullità di tutti gli atti processuali, per inesistenza del danno erariale in quanto, trattandosi di fattispecie penale, solo il riconoscimento in sede giudiziaria dell'indebita concessione consentirebbe di ritenere che sussista il pregiudizio patrimoniale per il Ministero delle Attività Produttive.

2.2. Riguardo al BERNARDI vi sarebbe difetto di giurisdizione, essendo egli un privato che ha agito nella qualità di amministratore in carica della JONICA POLVERI e che quindi non sarebbe legato alla P.A. da alcun rapporto di impiego o di servizio. Per contro, a detta del convenuto, secondo la più recente giurisprudenza, i cui estremi non sono peraltro citati, la possibilità di estendere la giurisdizione contabile al privato che non sia dipendente o in rapporto di servizio con la P.A. sussisterebbe solo nel caso in cui questo sia destinatario di una concessione amministrativa o di un contratto di diritto privato. Avendo agito il Bernardi in qualità di amministratore della JONICA POLVERI S.r.l. e non a titolo personale, essendo la società dotata di una propria personalità giuridica, sarebbe solo la condotta della società ad aver potuto determinare l'insorgenza di un pregiudizio per le finanze pubbliche ed è quindi solo alla società che andrebbe imputata ogni indebita percezione di fondi pubblici.

2.3. Riguardo all'addebito inerente alla mancata disponibilità dell'immobile, eccepvano i convenuti la non necessità, per avanzare richieste di agevolazioni ex L. 488/92, della proprietà del terreno sul quale realizzare il progetto e che al momento della richiesta e concessione del finanziamento, la JONICA POLVERI avrebbe avuto il possesso del terreno che avrebbe mantenuto senza soluzione di continuità sino al definitivo acquisto della relativa proprietà da parte del proprietario Marinelli, il cui comportamento non potrebbe incidere in modo pregiudizievole sulla situazione giuridica della JONICA POLVERI s.r.l. Tale situazione giuridica sarebbe stata riconosciuta e salvaguardata con le scritture private autenticate del 16.3.2004 (all.3, 4). Con la prima la JONICA POLVERI s.r.l. prende atto che: "- tra Marinelli Giovanni e la Commercio edile s.r.l. è intervenuta in data 16.3.2004 la compravendita del terreno in agro di Carosino contrada Feudo o Palazzi; - detto terreno era stato già compromesso in vendita da Marinelli Giovanni alla JONICA POLVERI s.r.l. con atto dell' 11.11.2002, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ostuni in data 12.11.2002; insistendo su detto terreno il diritto di possesso acquisito dalla JONICA POLVERI s.r.l. in forza del suddetto compromesso e per evitare contenzioso tra le parti è intendimento della società Commercio Edile s.r.l. compromettere in vendita il suddetto terreno; - conferisce delega al socio Trivisano Martino di perfezionare l'atto di compromesso di acquisto del terreno. Con

l'altra si stabilisce che: - la Commercio Edile s.r.l., nuova proprietaria del terreno, si impegna a vendere alla JONICA POLVERI s.r.l. il terreno sito in agro di Carosino contrada Feudo o Palazzi;- viene riconosciuto e trasferito, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, il possesso del terreno alla JONICA POLVERI s.r.l.

In definitiva, con gli atti posti in essere, si sarebbe determinato solo un cambiamento formale, dato dalla sostituzione della proprietà del terreno da Marinelli Giovanni alla Commercio Edile s.r.l., mutando così il dante causa della JONICA POLVERI s.r.l. da Marinelli Giovanni alla Commercio Edile s.r.l. Tuttavia sarebbe rimasta sostanzialmente invariata la posizione della JONICA POLVERI s.r.l., che avrebbe continuato ad essere, senza interruzione alcuna, la parte promittente e possessore in modo continuativo del terreno, mantenendo quindi ininterrottamente immutata, con riguardo per l'appunto alla disponibilità del terreno, la propria posizione giuridica rispetto a quella originaria della domanda di finanziamento. Il possesso sarebbe sempre stato esercitato dalla JONICA POLVERI, che difatti vi ha realizzato l'opera.

Anche la interpretazione letterale che del contratto viene fatta dalla Procura sarebbe infondata. Difatti, con le richiamate scritture, sia da Marinelli che dalla Commercio Edile verrebbe riconosciuto il possesso della JONICA POLVERI sul terreno.

2.4. Quanto poi alla contestazione circa il fatto che le operazioni sarebbero state eseguite per consentire alla JONICA POLVERI S.r.l. di inserire fra le spese ammissibili a finanziamento quella relativa all'acquisto del suolo aziendale per un importo nettamente superiore al valore di acquisto reale, esse sarebbero infondate. Infatti nella domanda di concessione di agevolazioni finanziarie la JONICA POLVERI S.r.l. ha allegato un computo metrico con i dettagli dei costi per la realizzazione del progetto (all.6) in cui la spesa per il terreno è indicata in Euro 70.000,00. Nello Stato Avanzamento Lavori Finale (all.7) redatto dall'ing. Ciociola, incaricato dalla Banca Concessionaria, la somma per l'acquisto del terreno ammesso al finanziamento è di Euro 30.000,00, cioè il costo effettivo pagato dalla Polveri S.r.l. Pertanto solo la richiesta di finanziamento iniziale prevedeva la somma di Euro 70.000,00, mentre, in effetti, la somma definitivamente ammessa è di Euro 30.000,00.

2.5. Quanto all'essere la compravendita avvenuta tra società entrambe partecipate dalla Soinvest, titolare del 95% delle quote sociali della Società Commercio Edile S.r.l. e del 42% delle quote sociali della Società JONICA POLVERI S.r.l., sosteneva l'ammissibilità del finanziamento, che andrebbe decurtato della percentuale delle quote sociali della società partecipata. Pertanto, premesso che la Commercio Edile S.r.l. è stata ammessa al finanziamento per il 35,09% delle somme esposte e che, quindi, essendo stato riconosciuto come costo del terreno Euro 30.000,00, è stata al riguardo ammessa per un importo di Euro 10.527,00, su detta somma dovrebbe essere solo praticata la decurtazione del 42,50% (quote della partecipata JONICA POLVERI S.r.l.) pari a Euro 4.437,97, mentre la restante parte spetterebbe alla JONICA POLVERI S.r.l. in quanto finanziabile. Quindi non sussisterebbe la percezione indebita di Euro 24.563,00 calcolato dalla Procura sulla somma di Euro 70.000,00, che non è stata mai ammessa al finanziamento definitivo.

2.6. Con specifico riferimento all'imputazione inerente all'esibizione di fatture riferite a operazioni fittizie o inesistenti e a contratti falsi, materialmente o ideologicamente, si dolevano dell'utilizzo da parte della Procura regionale, a supporto degli addebiti mossi, di informazioni assunte dalla G.d.F. dal Fumarola, dal Bernardi e dai Pace, che non sarebbero stati assistiti dai rispettivi difensori, nonostante che tali soggetti siano direttamente interessati alle vicende in questione, che potrebbero sostanziarsi in addebiti penali a carico dei medesimi, già coinvolti nel richiamato processo penale innanzi al Tribunale di Taranto. Deducevano che, qualora effettivamente esistenti le irregolarità riguardanti le fatturazioni, esse non atterrebbero al rapporto tra la JONICA POLVERI e la BL, ma solo tra la BL e le società subappaltanti.

L'assunto della inesistenza delle operazioni fatturate contrasterebbe, inoltre, con l'esito positivo della verifica volta ad accertare l'effettiva realizzazione dell'opera e la sua rispondenza al progetto ammesso al finanziamento contenuta nello stato avanzamento lavori finali (all. 7 alla comparsa) redatto dall'ing. Crociola, incaricato dalla Banca Concessionaria MCC S.p.a., che riscontra dettagliatamente opere e prezzi delle opere eseguite, con documentazione fotografica allegata (all. 7), nella quale si legge a pag. 9, sotto il titolo "Originali giustificativi di spesa", che: " la richiedente ha presentato n. 48 giustificativi tra le date del 25-11-2002 e 20-06-2007, per complessivi Euro 2.944.353,32 di cui: - per progettazione e studi n. 7 documenti tra il 25-11-2002 ed il 20-06-2007 per Euro 148.400,00; - per suolo n. 2 documenti tra il 30-6-2005 ed il 15-06-2007; - per opere murarie n. 11 fatture tra il 12-11-2004 ed il 01-06-2007 per Euro 1.377.998,00; - per macchinari, impianti e attrezzature n. 28 documenti tra il 09-12-2002 ed il 15-06-2007 per Euro 1.346.955,32; n. 12 titoli di spesa risultano di importo superiore ad Euro 50.000,00; è stata esibita copia della documentazione bancaria relativa al pagamento di dette fatture".

Producevano inoltre (All. 10 alla memoria) copia fotostatica della dichiarazione liberatoria resa (ai sensi degli art. 38 comma 3, 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, come da punto 8.3. della richiamata circolare ministeriale n. 900315 del 14.7.2000) in data 08.07.2008 da De Nitto Antonio (nato a San Giorgio Jonico il 7.5.1946 e ivi residente alla Via Deledda n. 48) in qualità di Amministratore unico del fornitore BL Costruzioni s.r.l. (con sede in San Giorgio Jonico alla Via Cadorna n. 22), che attesta che le seguenti fatture

Emittente

Nr.

Data

Impon.

Iva

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

20/04/05

€ 270.000

€ 54.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

9

30/04/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

13

30/05/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

30/11/06

€ 85.000

€ 17.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

5

01/06/07

€ 411.000

€ 82.200

che, come già visto, la Procura regionale reputa riconducibili a operazioni inesistenti, sarebbero state in realtà pagate, senza emissione di note di credito, come da titoli di credito e movimentazioni bancarie di cui agli estremi ivi elencati.

Ad ogni modo, l'esistenza del manufatto escluderebbe che possa ritenersi concretato un caso di inesistenza oggettiva delle operazioni, con la conseguenza che non ricorrerebbe danno erariale in quanto il fine della L.488/92 sarebbe stato conseguito.

3. Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 19.4.2012 la Sezione ravvisava la necessità di verificare l'effettivo pagamento, da parte della convenuta JONICA POLVERI s.r.l. ai fornitori BL Costruzioni s.r.l. e SGME s.r.l. delle fatture sopra richiamate, contestate dalla Procura regionale, e dell'elenco di movimentazioni bancarie e titoli di credito attraverso i quali le fatture emesse dalla BL Costruzioni s.r.l. sarebbero state pagate dalla società JONICA POLVERI, come attestato dall'Amministratore unico della emittente BL Costruzioni s.r.l., Sig. De Nitto Antonio (All. 10 alla comparsa di risposta dei convenuti), nonché la effettiva inerenza delle spese alle quali dette fatture si riferiscono all'attuazione del progetto n. 86614-12. Il Collegio delegava quindi all'uopo il Magistrato Relatore ad acquisire la documentazione bancaria e contabile utile a riscontrare quanto sopra, anche avvalendosi dell'ausilio specialistico della Guardia di Finanza. Con susseguenti ordinanze istruttorie il Magistrato istruttore delegato disponeva l'esecuzione dei detti incumbenti istruttori.

3.1. La Guardia di Finanza evadeva l'ordinanza istruttoria n. 183 del 21.6.2012 con nota acquisita al prot. 1298 del 17.1.2013.

In tale nota, quanto al capitale sociale delle società JONICA POLVERI s.r.l., BL Costruzioni s.r.l. (appaltatrice) e Commercio Edile s.r.l. (subappaltatrice dei lavori di realizzazione del capannone industriale), evidenziava le seguenti quote di partecipazione:

JONICA POLVERI s.r.l.: So.Invest s.r.l. 42,50%, Losciale Vincenzo 42,50%;

BL Costruzioni s.r.l.: So.Invest s.r.l. 50%, Losciale Vincenzo 50%;

Commercio Edile s.r.l.: So.Invest s.r.l. 95%, Alabrese Emilio 5%.

Quanto alla So.Invest s.r.l., la titolarità del relativo capitale sociale apparteneva dal 16.9.2005, per il 94%, alla B&B s.r.l., il cui capitale sociale, nel 2005, apparteneva per il 90% a Bernardi Francesca, figlia del BERNARDI Lorenzo e rappresentante legale della società.

La B&B s.r.l. deteneva altresì il 50% del capitale sociale della SGME s.r.l., appaltatrice della fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opificio.

Poneva in luce la G.d.F. il ruolo del BERNARDI Lorenzo di artefice principale della vicenda dal momento che, come amministratore della JONICA POLVERI Srl, ha affidato la realizzazione del capannone industriale alla BL Costruzioni Srl, che, per conto della BL Costruzioni S.r.l., rappresentandole e amministrandola in via di fatto, ha concesso in subappalto i lavori alla ditta Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo e che, come amministratore della Commercio Edile Srl, ha ottenuto l'incarico a rifinire il capannone industriale da part della citata ditta individuale.

Rimarcava poi la G.d.F. che le modalità di pagamento dei debiti da parte della JONICA POLVERI s.r.l. nei confronti della società appaltatrice dei lavori (BL Costruzioni srl) erano tali da farli ritenere palesemente inverosimili, atteso che rapporti commerciali di tale entità (lavori per Euro 1.543.000,00) solitamente non vengono regolati in maniera spicciola con titoli di credito di svariata natura (bonifici, cambiali, assegni circolari e bancari) per lo più di importi minimi ed in maniera frazionata (nr. 178 titoli di credito di importi anche con

decimali), tali da non coincidere addirittura con l'importo complessivo delle fatture presentate (Euro 1.536.516,34 totale titoli di credito a fronte di Euro 1.543.000,00 del totale fatture). Normalmente, nella prassi commerciale comune, anche per logica contabile, rapporti del genere sono regolati con procedure e mezzi di pagamento ben definiti, che riflettono lo stato di avanzamento dei lavori, per importi significativi e circoscritti a soluzioni limitate che ben individuano le parti contraenti proprio in virtù della consistenza e avanzamento dei lavori e relativo corrispettivo. Le modalità di pagamento riprodotte dalla BL Costruzioni Srl (All.10) ben si discostano da tali logiche e fanno pensare ad una mescolanza di titoli di credito in vario modo recuperati tra le varie società interessate (tra di esse collegate e riconducibili allo stesso BERNARDI Lorenzo) ed indicati quale mezzo di pagamento nei rapporti intercorsi tra la JONICA POLVERI e la BL Costruzioni.

A tal proposito, richiamava la G.d.F. i riscontri contabili già a suo tempo eseguiti nell'ambito della attività di P.G. nei confronti delle società in argomento, che evidenzierebbero la piena inattendibilità della contabilità proprio con riferimento alle movimentazioni finanziarie da parte della BL Costruzioni Srl (informativa Gruppo G.d.F. Taranto n. 445 dell'08/04/2008).

Le dette risultanze contabili sono corroborate dalla documentazione bancaria acquisita dalla G.d.F. in base alle citate ordinanze istruttorie, che pone in luce una sorta di utilizzo di comodo dei titoli di credito indicati dai convenuti nell'All. 10 alla comparsa di risposta al fine di fornire una parvenza di pagamenti che non dà certezza circa l'effettività delle movimentazioni finanziarie. In tal senso, alcuni dei detti titoli di credito non sono stati in alcun modo individuati dall'istituto di credito di provenienza per come indicato dalla parte nello stesso allegato (All. 1 nota G.d.F.), altri risultano tratti da conti correnti intestati alla SO.INVEST Srl direttamente a favore della BL Costruzioni Srl ed incassati dalla stessa traente previa girata del beneficiario, senza alcuna menzione della JONICA POLVERI Srl (All. 2 nota G.d.F.), altri poi sono stati girati dalla BL Costruzioni Srl (beneficiario) alla stessa JONICA POLVERI Srl (traente) e da questa ulteriormente girati a favore di altri soggetti, altri ancora sono tratti da conti correnti intestati alla stessa BL Costruzioni Srl (società creditrice) a favore di soggetti terzi (All. 3 nota G.d.F.).

3.2. Con successiva nota acquisita al prot. 11787 del 7.5.2013 la G.d.F. aggiungeva che, con riferimento al capannone oggetto delle prestazioni fatturate dalla BL Costruzioni Srl, risultava presentata Dichiarazione Inizio Attività in Sanatoria ai sensi della [legge n. 662/1996](#) dall'Ing. Restano Cosimo in data 27/12/2005 (n. 10027), con allegata relazione tecnica, nella quale si assevera che le opere già realizzate, a tale data, sul terreno in argomento, non erano in contrasto con gli strumenti urbanistici e regolamenti comunali, precisando che prima del ritiro del permesso di costruire (n. 86 in data 03/11/2005) sul suolo in oggetto erano state eseguite solo opere di: - Movimentazione terra con pulizia del terreno e trasporto materiale di risulta alla pubblica discarica, scoticamento e spianamento del terreno portandolo a quota stradale; - Scavo della fondazione della recinzione; - Esecuzione della fondazione e della recinzione esterna del lotto in cemento armato. La JONICA POLVERI Srl, in data 25/01/2006, inviava alla Banca Concessionaria chiarimenti in merito all'effettivo stato d'avanzamento del programma per l'erogazione del 2° SAL, con particolare riferimento alla discrasia rilevata dalla stessa banca tra la data di realizzazione del SAL (09/08/2005) e la data del Permesso di

Costruire (03/11/2005), precisando che prima del ritiro del permesso di costruire sul fondo in argomento erano stati eseguiti i lavori descritti nella relazione tecnica asseverata dianzi citata.

Dalle fatture emesse dalla COMMERCIO EDILE Srl (n. 624 del 30/04/2005 per Euro 320.000,00 e 889 del 30/06/2005 per Euro 16.800,00) nei confronti della EDILIZIA PACE di PACE Girolamo e dalle dichiarazioni rilasciate dal titolare della stessa ditta committente, al contrario di quanto asseverato dal tecnico e comunicato dalla beneficiaria, emergeva che il capannone in argomento risultava già realizzato sul relativo suolo prima del ritiro del permesso di costruire (Saldo Lavori in fattura n. 889 del 30/06/2005 per la realizzazione di capannone industriale completo come da contratto in Zona Industriale di Carosino, Contrada Feudo Palazzi);

Con riferimento poi, ad ulteriori rapporti commerciali afferenti l'immobile in

parola, risulta emessa da EDILIZIA PACE nei confronti della BL COSTRUZIONI Srl la fattura n. 3 in data 20/04/2005, relativa a lavori di realizzazione del capannone per un importo di Euro 624.000,00, ma non risulta mai esibito alcun contratto scritto ed i relativi pagamenti risultano tutti effettuati per contanti (Vgs. Informativa n. 445 in data 08.04.2008 del Gruppo Guardia di Finanza Taranto, pag. 13).

Sulla base di quanto innanzi, ribadiva la G.d.F. che la vicenda in argomento, nelle varie fasi, è connotata da vari aspetti, che denotano la mancanza di requisiti essenziali, quali attendibilità e trasparenza contabile, tracciabilità dei pagamenti, effettività ed inerenza delle spese, rispetto di norme urbanistiche, etc., che una richiesta di finanziamento agevolato dovrebbe evidenziare per l'intero suo iter, nel rispetto delle normative e regolamenti di riferimento.

Quanto alle fatture emesse dalla S.G.M.E. S.r.l., per le quali i convenuti non hanno fornito alcun elenco dei mezzi di pagamento utilizzati, la G.d.F. provvedeva all'acquisizione presso la JONICA POLVERI Srl della dichiarazione liberatoria rilasciata dalla SGME Srl recante elenco delle modalità di pagamento inerenti la regolarizzazione delle fatture in argomento (All. n. 1 alla nota di risposta della G.d.F.). Poneva al riguardo in luce che le modalità di pagamento riprodotte dalla SGME Srl evidenziano una mescolanza di titoli di credito in vario modo recuperati tra le varie società interessate (tra di esse collegate e riconducibili allo stesso Bernardi Lorenzo), del tutto incongrui alla tipologia di rapporti commerciali in questione (lavori per Euro 745.000,00). Invero, rapporti di tale ammontare solitamente non vengono regolati in maniera spicciola con titoli di credito di svariata natura (bonifici, assegni circolari e bancari) per lo più di importi minimi ed in maniera frazionata (nr. 54 titoli di credito di importi anche con decimali).

L'inverosimiglianza dei mezzi di pagamento indicati dai convenuti troverebbe conferma nella relativa documentazione bancaria acquisita dalla G.d.F. presso i vari istituti di credito, nella quale la G.d.F. ha ravvisato l'evidenza di un utilizzo di comodo dei titoli al fine di fornire una parvenza di pagamenti, ma senza nessuna certezza circa l'effettività delle movimentazioni finanziarie: in tal senso, alcuni titoli di credito indicati nel citato elenco non sono stati in alcun modo individuati dall'istituto di credito di provenienza per come indicati dalla parte nello stesso elenco, mentre altri sono tratti da conti correnti intestati alla EUROMAR Srl a favore della stessa JONICA POLVERI Srl, da questa girati alla SGME Srl e successivamente incassati da tale Colaninno Abramo,

quale socio della stessa EUROMAR Srl e altri ancora sono tratti da conti correnti intestati alla SO.INVEST Srl (società partecipante della debitrice) a favore della stessa JONICA POLVERI Srl e da questa girati alla SGME Srl (All. n. 2 alla nota G.d.F.).

Con riferimento alla inerenza o meno delle spese esibite a finanziamento all'attuazione del progetto rimarcava la G.d.F. quanto già evidenziato nell'ambito degli accertamenti di P.G. eseguiti da altro Reparto del Corpo (Vgs. Informativa n. 445 in data 08.04.2008 del Gruppo Guardia di Finanza Taranto) circa il fatto che fatture emesse dalla SGME Srl descrivono in modo generico l'oggetto del rapporto economico (assemblaggio e montaggio di macchinari industriali). Gli accordi commerciali sarebbero stati raggiunti con due contratti (scritture private non registrate): uno del 30.11.2002, l'altro del 30.06.2005. Il primo contratto, del 30.11.2002, prevede un corrispettivo pari ad Euro 500.000,00 al netto di Iva, per le seguenti prestazioni e forniture: assemblaggio e montaggio della linea di produzione fornita dalla "ITALFINISH Spa"; Impermeabilizzazione; Impianto aria compressa; Fornitura e montaggio di 3 silos; Fornitura e posa in opera di tramogge e soppalchi in ferro. Il secondo contratto, del 30.06.2005, prevede un corrispettivo pari ad Euro 245.000,00 al netto di Iva, per la realizzazione di ulteriori opere di minore importanza ed un incremento del corrispettivo pattuito in precedenza, senza alcuna specificazione dei motivi e a distanza, tra l'altro, di un notevole lasso di tempo (circa tre anni).

Ribadiva la G.d.F. che il secondo contratto, per la SGME Srl, risulta sottoscritto da Tale Alabrese Emidio, amministratore della stessa (deceduto in data 29.12.2006), la cui firma apposta sul citato contratto appare sostanzialmente diversa da quella trascritta sulla sua patente di guida, destando seri dubbi sulla autenticità di tale contratto.

Inoltre, nell'ambito dei riscontri di P.G. tesi alla individuazione delle fatture d'acquisto dei beni forniti dalla SGME Srl alla JONICA POLVERI Srl in relazione a tali contratti, non sono state mai esibite fatture attestanti acquisti da parte della citata società o da parte di eventuali suoi fornitori, atte a verificare la disponibilità di beni di identica natura di quelli ad oggetto dei citati contratti (Impianto aria compressa, n. 3 silos, tramogge, etc.).

Ancora, l'assemblaggio ed il montaggio dei macchinari forniti dalla ITALFINISH Spa, citati nel contratto, risultavano già eseguiti ed addebitati in fattura dalla stessa società fornitrice, come dichiarato dall'amministratore della ITALFINISH Spa, per lavori eseguiti a cavallo dell'anno 2002 e 2003 (Vgs. Informativa n. 445 in data 08.04.2008 del Gruppo Guardia di Finanza Taranto, pag. 24 e 25).

Quanto alla effettività o meno del pagamento delle fatture di cui allo stato d'avanzamento dell'Ing. Crociola e della inerenza delle spese alle quali esse si riferiscono all'attuazione del progetto n. 86614-12 con riferimento ai seguenti 48 documenti giustificativi presentati dalla richiedente (All. 7 alla comparsa, pag. 9)

Fornitore

Nr. Fatt.

Data

Imponibile

Iva

Italfinish Spa

6

05/02/2003

64.100,00

12.820,00

Italfinish Spa

9

21/02/2003

230.760,00

46.152,00

MEC Srl

24

06/03/2003

52.270,00

11.454,00

Centro Utensili Srl

188

17/03/2003

9.333,33

1.866,67

Scaff System Srl

315

29/04/2003

2.750,00

550,00

Sternativo Srl

190

05/09/2003

44.956,34

8.991,27

Alfin Sas

50

12/11/2004

19.500,00

3.900,00

Alfin Sas

53

22/12/2004

34.000,00

6.800,00

B.L. Costruzioni Srl

6

20/04/2005

270.000,00

54.000,00

SGME Srl

6

13/05/2005

295.000,00

59.000,00

B.L. Costruzioni Srl

13

30/05/2005

260.000,00

52.000,00

B.L. Costruzioni Srl

6

30/11/2006

85.000,00

17.000,00

Mobilzeta

4

08/06/2007

10.000,00

2.000,00

Il Fragno Srl

7

19/06/2007

76.500,00

15.300,00

TOTALE EURO

1.459.169,67

291.833,94

rimarcava la G.d.F. che per tali fatture, escluse quelle inerenti ai fornitori "BL Costruzioni s.r.l." e "SGME s.r.l." delle quali si è già esposto, i convenuti non hanno fornito un relativo elenco dei mezzi di pagamento utilizzati. Pertanto, nell'ambito degli accertamenti demandati da questa Sezione, la G.d.F. ha provveduto all'acquisizione presso la JONICA POLVERI S.r.l. delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori suindicati, recanti elenco delle modalità di pagamento delle fatture in argomento; quindi, sulla base di quanto indicato nelle citate liberatorie, la G.d.F. ha richiesto copia della relativa documentazione bancaria ai vari istituti di credito interessati, riferendo quanto segue in merito alle singole fatture.

Quanto alle fatture della ITALFINISH Spa, la società in argomento ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 3 alla nota G.d.F.). Dall'esame della documentazione bancaria pervenuta è emerso l'integrale pagamento delle fatture emesse (totale corrispettivo Euro 353.832,00) a mezzo dei titoli di credito indicati in liberatoria (All. n. 4 alla nota G.d.F.). Le fatture in

argomento (n. 6 in data 05.02.2003 e n. 9 in data 21.02.2003) si riferiscono alla fornitura di una linea di produzione vernici in polveri, avvenuta a cavallo tra il 2002 e 2003, con relativo assemblaggio e montaggio dei macchinari, come anche dichiarato in atti dall'amministratore della società ITALFINISH Spa. Peraltro, come sopra posto in luce, alla data di fornitura ed installazione degli impianti in argomento (fine 2002 — inizi 2003) la società beneficiaria del finanziamento non disponeva del relativo capannone, ma solo ed esclusivamente di un preliminare di compravendita del terreno, effettivamente acquistato solo nel giugno 2005 e comunque inammissibile a finanziamento, in quanto la relativa operazione di compravendita risultava avvenuta tra società collegate. Pertanto, tali macchinari, all'epoca dei fatti, venivano assemblati e montati presso un capannone ubicato in San Giorgio Jonico (TA), via Allende, come dichiarato in atti dall'amministratore della ITALFINISH Spa; peraltro, da visura alla C.C.I.A.A. non risultano attività esercitate dalla JONICA POLVERI Srl presso tale civico, dove risulta invece la sede della PVM Srl — P.I. 02483530735 - , il cui rappresentante legale è lo stesso BERNARDI Lorenzo.

La fornitura degli stessi macchinari industriali di cui alle fatture in argomento ed il relativo assemblaggio e montaggio viene riproposta, nuovamente, nelle fatture emesse dalla SGME Srl, per come innanzi già specificato. Quindi, in buona sostanza, alla fine del 2002 la JONICA POLVERI Srl avrebbe concluso due distinti contratti con differenti società, ITALFINISH Spa e SGME Srl (Società riconducibile allo stesso gruppo, amministrata da BERNARDI Francesca, figlia del BERNARDI Lorenzo), per ottenere la medesima prestazione, ossia l'assemblaggio ed il montaggio dei medesimi macchinari industriali, oggetto di entrambe le fatture emesse dalla ITALFINISH Spa e dalla SGME Srl.

Quanto alla fattura emessa dalla MEC Srl n. 24 del 06/03/2003, la società in argomento ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (Cfr. All. n. 5 alla nota G.d.F.), che hanno trovato riscontro nella documentazione pervenuta dagli istituti di credito interessati (Cfr. All. n. 6 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno "Serie Protoinsonor 55 DBA da Kva 270", consegnato in data 27/02/2003 con documento di trasporto n. 15, presso la sede della JONICA POLVERI Srl, in San Giorgio Jonico (TA), Via Cadorna, n. 22 (Cfr. All. n. 7 alla nota G.d.F.), tenendo presente, tra l'altro, che a tale data la società beneficiaria non disponeva del capannone di cui al progetto in argomento.

Con riferimento alla fattura della CENTRO UTENSILI Srl n. 188 del 17/03/2003, la società in argomento ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 8 alla nota G.d.F.), che hanno trovato riscontro nella documentazione pervenuta dagli istituti di credito interessati (All. n. 9 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa alla fornitura di un compressore "Modello Airtower 26/10", consegnato in data 04/03/2003 con documento di trasporto n. 1111, presso Via Allende - Zona Industriale, contrada Baronia sn, comune San Giorgio Jonico (TA) (All. n. 10 alla nota G.d.F.), luogo in cui, dall'Anagrafe Tributaria e dalla C.C.I.A.A., non risultavano comunicazioni relative ad attività esercitate dalla JONICA POLVERI Srl, mentre invece vi risultava la sede della PVM Srl — P.I. 02483530735 — il cui rappresentante legale è lo stesso BERNARDI Lorenzo (Visure in All. n. 26 alla nota G.d.F.).

Con riferimento alla fattura della SCAFF SYSTEM Srl n. 315 del 29/04/2003, la citata società ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 11 alla nota G.d.F.), che hanno trovato riscontro nella documentazione pervenuta dagli istituti di credito interessati (Cfr. All. n. 12 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa alla fornitura di scaffalature ed accessori per il montaggio, consegnate in data 29/04/2003 presso la sede della JONICA POLVERI Srl, in San Giorgio Jonico (TA), Via Cadorna, 22 (Cfr. All. n. 13 alla nota G.d.F.), tenendo presente, tra l'altro, che a tale data la società beneficiaria non disponeva del capannone da realizzare con il progetto in argomento.

Quanto alla fattura della STERNATIVO S.r.l. n. 190/A del 05/09/2003, detta società ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 14 alla nota G.d.F.), che hanno trovato riscontro nella documentazione pervenuta dagli istituti di credito interessati (Cfr. All. n. 15 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa alla fornitura di un carello elevatore "STILL NUOVO" e relativi accessori, consegnato in data 04/07/2003 presso la stessa sede della JONICA POLVERI Srl, in San Giorgio Jonico (TA), Via Cadorna, 22 (All. n. 16 alla nota G.d.F.), data in cui la società beneficiaria non disponeva del capannone in argomento.

Con riferimento alle fatture della ALFIN Sas n. 50 del 12/11/2004 e 53 del 22/12/2004, la società in argomento ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 17 alla nota G.d.F.), che hanno trovato riscontro nella documentazione pervenuta dagli istituti di credito interessati (Cfr. All. n. 18 alla nota G.d.F.). Tali fatture sono relative, rispettivamente, a sbancamento di terreno presso cantiere sito su strada Provinciale San Giorgio Jonico — Grottaglie — Angolo Strada Provinciale Carosino — Monteiasi e realizzazione di fondazione e di muro di cinta in cemento armato presso lo stesso cantiere (All. n. 19 alla nota G.d.F.)

Con riferimento alla fattura della MOBILZETA n. 4 del 08/06/2007, la società ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (All. n. 20 alla nota G.d.F.), per i quali sono stati forniti da parte degli Istituti di Credito interessati le sole matrici degli assegni circolari di riferimento, senza fornire le copie recto-verso degli stessi, recanti eventuali girate e relativi incassi (All. n. 21 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa a fornitura di arredi ufficio consegnati in data 08/06/2007 presso la sede della JONICA POLVERI Srl, San Giorgio Jonico, Via Cadorna, 22 (All. n. 22 alla nota G.d.F.).

Con riferimento alla fattura della IL FRAGNO Srl, la società in argomento ha rilasciato apposita liberatoria, recante i titoli di credito posti a base dei relativi pagamenti (Cfr. All. n. 23 alla nota G.d.F.), per i quali sono stati forniti da parte degli Istituti di Credito interessati le sole matrici degli assegni circolari di riferimento, senza fornire le copie recto-verso degli stessi, recanti eventuali girate e relativi incassi (Cfr. All. n. 24 alla nota G.d.F.). La fattura è relativa a progettazione ingegneristica inerente a struttura fabbricati e impianti stabilimento produttivo in Carosino, assistenza tecnica, direzione cantieri e lavori (Cfr. All. n. 25 alla nota G.d.F.).

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, in conformità della giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, in linea con quella delle Sezioni Unite della Cassazione (1° marzo 2006, n. 4511, 3 marzo 2010 n. 5019), non può non ravvisarsi nel rapporto dell'Amministrazione con entrambi i soggetti convenuti, un rapporto di servizio atto a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Invero, pur in assenza di un formale rapporto di impiego, in quanto la condotta causativa del danno erariale è stata posta in essere da soggetti non organicamente inseriti nella struttura della P.A. (impresa richiedente il finanziamento pubblico, persona fisica che ha operato in qualità di amministratore e legale rappresentante della medesima), si è in presenza di un rapporto di servizio instaurato tra l'Amministrazione e i suddetti soggetti, funzionalmente inseriti, sia pur al di fuori di un rapporto organico, nell'assetto organizzativo preposto al perseguimento delle finalità pubbliche cui l'erogazione del finanziamento è preordinata, nella specie di incremento occupazionale e produttivo delle aree depresse del Paese.

Al riguardo è stata ampiamente riconosciuta l'insorgenza di un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione dalla Corte dei conti, con riguardo al soggetto privato percettore dei contributi pubblici finalizzati, come sono quelli ex d.l. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito nella **legge 19 dicembre 1992 n. 488**, di incentivo delle attività produttive di cui alla **l. n. 64/1986** allo scopo di promuovere lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale. La normativa di settore è volta ad assicurare la finalizzazione dei finanziamenti suddetti agli interventi, di pubblico interesse, individuati con la Delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in "... progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi ..." (art. 2 – punto 2.1). La verifica della destinazione funzionale del finanziamento erogato alle finalità pubbliche che lo giustificano è affidata, mediante "la stipula di apposite convenzioni" a "banche o società di servizi controllate da Banche" (5.c).

Il rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti va riconosciuto non soltanto con riferimento all'ente percettore del contributo, ma altresì nei riguardi delle persone fisiche che, operando nell'ambito o per conto del percettore, abbiano avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda alla base dell'indebita erogazione, a vario titolo, es. di socio, di amministratore, di dipendente, di soggetto terzo incaricato di attività prodromiche al conseguimento del contributo (S.U., sent. n. 5019/2010 cit.; C. conti Sez. giur. reg. Puglia 27.10.2011 n. 1202, Sez. Calabria 2.8.2010, n. 443, Sez. Abruzzo 20.4.2007 n. 430). Va quindi senz'altro riconosciuta la sussistenza di un rapporto di servizio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, nei riguardi dell'impresa beneficiaria dei contributi pubblici (JONICA POLVERI s.r.l.) nonché del BERNARDI Lorenzo che, nella veste di legale rappresentante e amministratore pro tempore della predetta società, ha concorso a porre in essere l'attività prodromica e strumentale all'erogazione del contributo (gestoria, amministrativa, documentale, certificativa, materiale) che, simulando la sussistenza delle condizioni previste per l'accesso al finanziamento, ha dato luogo al medesimo. A tal riguardo, le disposizioni che regolano gli incentivi alle attività produttive (leggi n. 488/92, n. 64/89 d.M. 20.10.1995 n. 527 e s.m.i) prevedono che sia il beneficiario dei contributi a produrre documentazione e a rilasciare dichiarazioni attestanti: a) la sussistenza

delle condizioni oggettive e soggettive per l'accesso alle agevolazioni richieste (tra cui dati ed informazioni sull'impresa e programmi di investimenti); b) la corrispondenza dei beni acquistati (e le relative fatture) con quelli oggetto di agevolazione; c) l'effettiva attuazione del programma di investimento (importo delle opere realizzate, dei brevetti e dei macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda); d) la conformità delle spese finanziate con lo scopo per cui il contributo era stato concesso; e) l'eventuale insussistenza o il venire meno delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo non - o non più - dovuto. Gli artt. 8 e 9 del d.M. 527/1995 disciplinano le ipotesi di revoca del contributo qualora lo stesso non venga utilizzato completamente o non realizzi le finalità per le quali era stato concesso.

Dunque, l'adozione, da parte del competente Ministero, del provvedimento concessivo del contributo pubblico e la conservazione del medesimo risulta subordinata e condizionata dall'attività autocertificativa dell'imprenditore beneficiario e per esso del suo amministratore e legale rappresentante (artt. 9, comma 6 e 10 del d.M. 527/1995) il quale, con essa, pone in essere una attività di natura documentale sostitutiva a quella proveniente dalla pubblica autorità ed equivalente a questa per volontà del legislatore. Ne consegue che "il privato - nel subentrare alla P.A. nell'attività certificativa (e quindi di verifica di presupposti e requisiti) necessaria per il conseguimento dell'aiuto finanziario - diventa soggetto attivo nel procedimento amministrativo rivolto all'erogazione del contributo e, successivamente, quale fruitore del medesimo, ne diventa gestore, assumendo l'obbligo di realizzare gli interventi predefiniti dalla P.A., inseriti in un contesto di programmazione finalizzato al perseguimento dell'interesse generale allo sviluppo economico e sociale del territorio" (C. conti, Sez. giur. reg. Campania, 8.11.2007, sent. n. 365). Pertanto, "i soggetti che hanno svolto uno specifico ruolo nel procedimento di destinazione del denaro pubblico ai fini predeterminati dall'Amministrazione sono, per il nesso funzionale che si è instaurato con la pubblica funzione così svolta, sottoposti alla giurisdizione del giudice della responsabilità finanziaria pubblica in ordine alle patologiche deviazioni di tale procedimento rispetto al raggiungimento del suo scopo." (Sez. giur. reg. Abruzzo, 20.4.2007, n. 430).

2. Venendo all'eccezione di inammissibilità dell'azione di responsabilità, va chiarito, ove mai ve ne fosse bisogno, che alcun ostacolo alla ammissibilità di detta azione può derivare dalla perdurante pendenza del processo penale, stante il venire meno, nel nuovo codice di procedura penale, del rapporto di pregiudizialità obbligatoria del processo penale rispetto agli altri processi (civile, amministrativo e contabile) che era sancito dall'art. 3 del previgente codice. Invero, in base al nuovo codice di procedura penale, i rapporti tra giudizio penale, da un lato, e giudizi civili e amministrativo-contabili di danno, dall'altro lato, sono improntati a un generale principio di autonomia e separatezza dei due ordini di giudizi, nel cui ambito fanno eccezione esclusivamente i ben precisi vincoli del giudicato penale delineati dal perimetro di cui agli artt. 652-654 c.p.p. e dai casi di sospensione necessaria individuati dall'art. 75 c.p.p. che, quale norma eccezionale e riferita ai "Rapporti tra azione civile e azione penale", non è applicabile, né in via estensiva né in via analogica, ai rapporti tra procedimento e processo penale e giudizio contabile (SS.RR., 2 marzo 1992, n. 754). Pertanto, in pendenza di processo penale, pur in assenza di un giudicato penale vincolante nel giudizio di responsabilità

amministrativa, l'apprezzamento dei fatti è integralmente rimesso al prudente apprezzamento del Giudice contabile nell'esercizio della sua piena autonomia, senza alcun obbligo di sospensione del giudizio di responsabilità in attesa dell'esito del giudizio penale, non avendo questo, per l'appunto, alcuna valenza pregiudiziale rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa. In tale ambito, compete alla piena valutazione del Giudice contabile l'apprezzamento della valenza probatoria di tutti gli atti versati nel giudizio di responsabilità, compresi quelli rivenienti dalle indagini o dal processo penale.

3. Venendo al merito, risulta dagli atti che la società convenuta JONICA POLVERI s.r.l., a mezzo del proprio Amministratore Unico e rappresentante legale all'epoca dei fatti BERNARDI Lorenzo, anche egli convenuto, dopo aver presentato alla Medio Credito Centrale s.p.a. Capitalia Gruppo Bancario di Roma (cessionaria dell'allora Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, oggi Ministero dello Sviluppo Economico) domanda per la concessione di agevolazioni finanziarie ai sensi della [legge 19.12.1992 n. 488](#) (progetto 86614-12, consistente nella realizzazione di una struttura produttiva, destinata alla produzione di fabbricazione di vernici in polvere, in Contrada Feudo a Carosino, TA), sia stata ammessa – con decreto ministeriale di concessione provvisoria in data 23.06.2003 - ad un contributo in conto impianti di complessivi € 1.146.009,00, a fronte di una quantificazione dell'ammontare delle spese ammissibili in € 3.266.000,00. Il detto contributo veniva reso disponibile in tre quote, di pari importo, ciascuna di € 382.033,00, delle quali la società riscuoteva effettivamente le prime due, per un ammontare complessivo pari a € 764.066,00. Più nel dettaglio, in data 3.7.2003, la società JONICA POLVERI s.r.l., richiedeva l'erogazione della prima quota del contributo a titolo di anticipazione, cui seguiva la corresponsione in data 16.9.2003. In data 2.11.2005, la società JONICA POLVERI s.r.l. chiedeva poi l'erogazione della seconda quota del contributo per stato di avanzamento lavori, che veniva corrisposto con valuta 23.2.2006.

Al riguardo, gli elementi e documenti versati agli atti dalla Procura regionale, ulteriormente confermati dalle risultanze dell'istruttoria processuale, mostrano, per molteplici versi, l'insussistenza dei requisiti della piena disponibilità dell'immobile e dell'ammissibilità a finanziamento della spesa sostenuta per il suo acquisto, oltre all'avvenuta presentazione alla Banca concessionaria, ai fini dell'imputazione al progetto ammesso a finanziamento, di fatture che non hanno trovato adeguati riscontri riconducibili alla realizzazione del progetto in questione, con conseguente non spettanza del finanziamento pubblico del quale la società ha indebitamente beneficiato.

4. Quanto al suolo destinato alla realizzazione del progetto (circolare n. 900315 del 14.7.2000 del M.I.C.A., punto 2.1), un terreno individuato nel N.C.T del Comune di Carosino (TA) foglio di mappa 2 particelle 8-105-106 e 9, gli atti di causa mostrano l'insussistenza dei requisiti sia della disponibilità, sia della ammissibilità a finanziamento.

4.1. Invero, a corredo della domanda di finanziamento ex [l. n. 488/1992](#), la convenuta JONICA POLVERI s.r.l., a mezzo del proprio Amministratore, il convenuto BERNARDI Lorenzo, ha prodotto un contratto

preliminare di compravendita stipulato con il sig. Marinelli Giovanni in data 11.11.2002 e registrato in data 12.11.2002 presso l'Agazia delle Entrate di Taranto, che

obbligava le parti a concludere la compravendita con atto pubblico entro il 30.1.2003. Peraltro, le parti non rispettavano l'impegno assunto, non procedendo alla stipula del contratto definitivo di compravendita.

Né, a totale smentita di quanto affermato dalla difesa circa il preteso possesso dell'immobile al momento della presentazione della domanda e della percezione dei finanziamenti, il contratto preliminare aveva attribuito alcun possesso dell'immobile alla JONICA POLVERI s.r.l., atteso che l'art.4 dello stesso disponeva che "Il possesso dei beni in calce descritti verrà trasferito alla data dell'Atto", Atto, per l'appunto, che non venne stipulato entro la data fissata.

Ciò tanto vero che, ad ulteriore smentita delle affermazioni della difesa, in epoca successiva, in data 16.3.2004, il Marinelli Giovanni, avendo ancora conservato, sia legalmente che di fatto, la piena disponibilità del suolo, poteva cedere l'immobile alla società Commercio Edile srl, come da contratto di compravendita registrato presso l'Agazia delle Entrate di Taranto 2 in data 28.6.2005.

Stante quanto sopra, la società JONICA POLVERI s.r.l., non avendo più conseguito la disponibilità del suolo sul quale realizzare l'investimento agevolato, né a titolo di proprietà né a titolo di possesso, per lo meno nel periodo compreso tra il 31.1.2003 ed il 28.6.2005, non aveva più i requisiti per godere delle agevolazioni finanziarie ottenute ai sensi della legge n.488/92 e in particolare quello della disponibilità dell'immobile sul quale realizzare il progetto. Pertanto, la società JONICA POLVERI s.r.l., e per essa il suo rappresentante legale BERNARDI Lorenzo, inutilmente spirato il termine previsto dal contratto preliminare (30.1.2003), avrebbero dovuto informare la Banca Concessionaria che il requisito della disponibilità dell'immobile (circolare n. 900315 del 14.7.2000 del M.I.C.A., punto 2.1) non si era più realizzato. Ciò in ottemperanza ai doveri assunti in virtù della presentazione e sottoscrizione della "Richiesta delle Agevolazioni Finanziarie", il cui modulo predisposto dall'Ente Erogatore ricordava espressamente l'obbligo del soggetto che richiede le agevolazioni di comunicare tempestivamente alla Banca Concessionaria le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, successive alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Per contro, il BERNARDI, con la piena consapevolezza della mancata integrazione del requisito della disponibilità del bene, non solo ometteva di informarne tempestivamente la Banca Concessionaria, ma addirittura richiedeva ed otteneva la concessione della prima quota di contributo a titolo di anticipazione con istanza prodotta dall'interessato in data 3.7.2003, quando la società, come detto, non aveva più la disponibilità dell'immobile nemmeno a titolo di possesso.

Né può certamente rilevare che in data 28.6.2005 la società Commercio Edile srl, resasi nel frattempo acquirente del suolo in questione, lo abbia rivenduto alla società JONICA POLVERI srl, trattandosi di acquisto successivo rispetto al 3.7.2003, data in cui, come detto, la società e l'Amministratore convenuti, in luogo che

richiedere l'erogazione del contributo, avrebbero dovuto invece comunicare alla Banca concessionaria il mancato conseguimento dell'indispensabile requisito della disponibilità del suolo.

In ogni caso, pure a voler valorizzare il fatto che con la scrittura privata autenticata del 16.3.2004 (all.3, 4) la JONICA POLVERI s.r.l. si prende atto che insisteva sul detto terreno il diritto di possesso acquisito dalla JONICA POLVERI s.r.l. in forza del compromesso dell'11.11.2002, tale successivo contratto, che riconosce e trasferisce il possesso del terreno alla JONICA POLVERI s.r.l., è comunque tardivo rispetto alla presentazione della domanda di finanziamento e alla tempistica indicata nel progetto assentito per il finanziamento pubblico e, come tale, non dava alcun titolo a ottenere il finanziamento.

4.2. Ad ogni modo, l'acquisto in data 28.6.2005 del suolo in questione da parte della società JONICA POLVERI, oltre che tardivo, non era comunque ammissibile a finanziamento stante il collegamento che vi era tra la società acquirente e la Commercio Edile srl venditrice.

Invero, ai sensi della Circ. Min. n. 900315 del 14.07.2000 punto 3.9 ed allegato 7, le "spese relative all'acquisto del suolo,relative alla compravendita tra due imprese, non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile (compresa quella del "collegamento", che si ha allorquando una società esercita su un'altra un'influenza notevole, che si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti) o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta". Orbene, nel caso l'acquisto era intercorso tra società entrambe partecipate dalla SO.INVEST srl, che esercitava su di esse un'influenza notevole, essendo titolare del 95% del capitale della società Commercio Edile srl e del 42,50% (quote, per l'appunto, superiori al 25%) del capitale della Società JONICA POLVERI srl.

Pertanto, pur dopo aver acquistato il suolo, la JONICA POLVERI srl avrebbe dovuto comunicare alla M.C.C. spa che la spesa sostenuta per l'acquisto dell'immobile, già inserita nel progetto di investimento per un importo equivalente ad €.70.000,00, era divenuta inammissibile ai sensi della Circ. Min. 900315, punto 7.3.

4.3. Va anche posto in luce che, mentre con il preliminare di compravendita dell'11.11.2002 il Marinelli e la JONICA POLVERI srl, rappresentata dal proprio Amministratore Unico BERNARDI Lorenzo, concordavano il prezzo del suolo nell'importo di €. 69.721,00, esibendo l'atto alla Banca concessionaria sia per dimostrare la disponibilità dell'immobile sul quale realizzare il progetto di investimento sia per documentare le spese sostenute a tal fine, con il contratto di vendita del 16.3.2004, il Marinelli e la società Commercio Edile srl, anch'essa rappresentata dall'Amministratore Unico nella stessa persona del BERNARDI Lorenzo (come detto, Amministratore Unico anche della società JONICA POLVERI srl), pattuivano per lo stesso immobile un prezzo notevolmente inferiore, pari ad €. 4.850,00. Da ultimo, con il rogito del 28.6.2005, le società Commercio Edile srl e JONICA POLVERI srl - rappresentate sempre dalla stessa persona, Bernardi Lorenzo, Amministratore Unico di entrambe - fissavano per lo stesso terreno il prezzo di €. 36.000,00. Considerato che l'immobile de quo, nel

frattempo, non risultava essere stato interessato da modifiche e variazioni, che non sono state né allegate né tanto meno dimostrate nemmeno dai convenuti, per quanto poi l'importo ammesso a finanziamento si sia ridotto a €. 36.000,00, come posto in luce dalla difesa, non può che condividersi con la P.R. che l'unica spiegazione logicamente verosimile di tali consistenti differenze di prezzo in operazioni poste in essere a breve distanza temporale dal medesimo BERNARDI Lorenzo (a titolo di Amministratore unico di entrambe società coinvolte nelle operazioni) sia quella di aver voluto consentire alla società JONICA POLVERI srl di inserire fra le spese esibite a finanziamento quella relativa all'acquisto del suolo per un importo nettamente superiore al suo valore reale.

5. In ordine poi all'elencazione riscontrata dall'ing. Crociola, incaricato dalla Banca Concessionaria MCC S.p.a., dei n. 48 giustificativi e relativa documentazione bancaria esibiti dalla JONICA POLVERI s.r.l., datati tra il 25-11-2002 e il 20-06-2007, per complessivi Euro 2.944.353,32, nonché al riscontro fotografico del manufatto effettuato dal medesimo ing. Crociola, trattasi di attestazioni di mera valenza ricognitiva e descrittiva circa la documentazione presentata dall'impresa e lo stato dei luoghi che, in sé, non dimostrano alcunché in merito alla vera materia del contendere, che concerne la rispondenza o meno a vero delle spese di cui alle fatture esibite dalla JONICA POLVERI s.r.l.

Per contro, quanto alla rispondenza delle fatture esibite a finanziamento a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto a contribuzione pubblica, gli atti di causa mostrano che tale requisito non sussiste con riferimento a molteplici fatture emesse dai fornitori più importanti della JONICA POLVERI s.r.l., e cioè le società BL Costruzioni s.r.l. e SGME s.r.l., le quali, a loro volta, si sono rivolte a imprese subappaltatrici, tra le quali le più importanti sono la "EDILIZIA PACE DI GEOMETRA GEROLAMO PACE ", la "COMMERCIO EDILE S.R.L.", la "EUROEDIL di Leozappa Angelo", la "C.M.B. s.r.l."

Quanto alle seguenti fatture emesse dalla BL Costruzioni s.r.l. per la realizzazione di un capannone industriale in C.da Feudo a Carosino (TA)

IMPRESA EMITTENTE

NR

DATA

IMPON

IVA

IMPRESA DESTINATARIA

BL Costruzioni srl *

6

20/04/05

€ 270.000

54.000

JONICA POLVERI srl

BL Costruzioni srl *

9

30/04/05

€ 260.000

52.000

JONICA POLVERI srl

BL Costruzioni srl *

13

30/05/05

€ 270.000

54.000

fonica Polveri srl

BL Costruzioni srl *

6

30/09/06

€ 85.000

17.000

JONICA POLVERI srl

dalla lettura delle causali emerge che gli accordi commerciali sono stati raggiunti con due contratti, uno del 28.02.05 e l'altro del 13.1.06. Tali contratti sono stati esibiti alla G.d.F. dall'amministratore della "JONICA POLVERI srl", in copia fotostatica e non in originale e risultano delle scritture private non autenticate né registrate. Riguardo ai medesimi gli atti di causa evidenziano indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti di falsità.

Il primo contratto, datato 28.02.05 intestato "Contratto d'appalto", è composto da 3 fogli. Il 1° foglio riporta l'indicazione delle società contraenti e dei rappresentanti legali, l'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti, l'oggetto del contratto (con rinvio ad un computo metrico allegato) e reca, in basso, il timbro di ciascuna delle società sul quale appare sovrapposta la firma dei rappresentanti legali. Il 2° ed il 3°

foglio contengono l'elenco e la descrizione dei lavori: ciascuno, analogamente al 1° foglio, riporta il timbro delle società e la firma dei rappresentanti legali.

Il secondo contratto, datato 13.01.06, intestato "Contratto aggiuntivo", composto da un unico foglio, indica il maggior corrispettivo pattuito per l'esecuzione degli stessi lavori. Anche tale documento presenta il timbro delle società e la firma per sottoscrizione dei rispettivi amministratori unici.

Orbene, dal confronto dei detti documenti emerge che la firma dell'amministratore unico della "BL Costruzioni srl", Fumarola Aurelio, contenuta sul primo foglio del contratto di appalto del 28.2.05 e quella presente sul contratto aggiuntivo del 13.1.06 coincidono perfettamente fra loro, come appare evidente sovrapponendo le firme. Analogamente, combaciano fra loro le firme a nome di Fumarola Aurelio, contenute sul secondo e sul terzo foglio del primo contratto. Viceversa, quelle dell'amministratore unico della "JONICA POLVERI srl", Bernardi Lorenzo, riportate su ciascuno degli fogli esaminati, pur essendo simili fra loro non coincidono mai. Ora, considerato che ogni firma è di per sé unica, in quanto non può essere riprodotta "naturalmente" in modo identico, non può che concordarsi con la Procura regionale circa la falsità materiale delle firme a nome di Fumarola Aurelio, che appaiono artatamente riprodotte.

Tali riscontri oggettivi di falsità materiale trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da Fumarola Aurelio, che ha riferito alla G.d.F. di non conoscere i documenti in trattazione, di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali per conto della "BL Costruzioni srl" con la "JONICA POLVERI srl", di non aver mai stipulato alcun contratto, scritto o verbale, con quest'ultima e di non aver mai richiesto alla JONICA POLVERI srl l'autorizzazione a concedere in subappalto a terzi i lavori riferibili alla realizzazione del capannone industriale in questione: ciò in quanto, pur rivestendo formalmente la carica di Amministratore Unico delle società BL Costruzioni srl, Edilmac 92 srl e Commercio Edile srl, in realtà, la gestione ordinaria e straordinaria delle stesse imprese veniva curata dal convenuto BERNARDI Lorenzo, come detto Amministratore unico anche della società convenuta JONICA POLVERI s.r.l.

A fronte di tali evidenze, del tutto generica è la doglianza della difesa circa il fatto che, durante la assunzione di tali informazioni "autoindizianti" da parte della G.d.F., il Fumarola non è stato assistito da alcun difensore e che si tratta di soggetti coinvolti nel processo penale innanzi al Tribunale di Taranto. Invero, come detto, a supporto della falsità materiale delle sottoscrizioni del Fumarola non vi è soltanto l'espresso disconoscimento da parte dell'interessato, ma altresì l'elemento, oggettivo e inequivocabile, della inspiegabile coincidenza materiale delle dette firme, perfettamente sovrapponibili tra di loro, a dispetto della non sovrapponibilità materiale, come è normale che sia, delle firme a nome del BERNARDI Lorenzo. Dubbio alcuno può dunque sorgere circa la falsità materiale delle sottoscrizioni a nome del Fumarola Aurelio riportate sul contratto in questione.

Inoltre, l'attendibilità del Fumarola e la veridicità delle informazioni da egli rese circa la sua totale estraneità ai contratti in questione e alla loro riconducibilità esclusiva al BERNARDI quale Amministratore Unico non solo della JONICA POLVERI s.r.l. ma anche, di fatto, delle società BL Costruzioni srl (appaltatrice dei lavori

di realizzazione del capannone industriale) e Commercio Edile srl (subappaltatrice dei detti lavori), trovano piena e oggettiva conferma nella composizione del capitale sociale delle dette società, tutte partecipate dalla So.Invest s.r.l. (la JONICA POLVERI al 42,50%, la BL Costruzioni s.r.l. al 50%, la Commercio Edile s.r.l. al 95%). Orbene, il capitale della So.Invest s.r.l. apparteneva dal 16.9.2005, per il 94%, alla B&B s.r.l., il cui capitale sociale, nel 2005, apparteneva a sua volta per il 90% a Bernardi Francesca, figlia del BERNARDI Lorenzo e rappresentante legale della società. La pervasiva presenza nella compagine delle tre dette società della SO.INVEST s.r.l., indirettamente posseduta e amministrata (attraverso la B&B s.r.l.) dalla figlia del BERNARDI Lorenzo, offre un evidente e inconfutabile supporto alle dichiarazioni del Fumarola circa l'effettiva riconducibilità di tutte e tre le dette società alla ingerenza nella amministrazione di fatto del BERNARDI Lorenzo.

Ancora, l'attendibilità del Fumarola e la veridicità delle informazioni da egli rese circa la sua totale estraneità ai contratti in questione e la loro riconducibilità esclusiva al BERNARDI Lorenzo quale Amministratore non solo della JONICA POLVERI s.r.l. ma anche, di fatto, della società BL Costruzioni s.r.l., trova piena corrispondenza nelle dichiarazioni rese alla G.d.F. ex art. 351 c.p.p. in data 18.06.2007 anche da Pace Girolamo, titolare unico della società Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo. Egli ha riconosciuto di aver emesso verso la BL Costruzioni s.r.l. la fattura n. 3 del 20.4.2005, dell'importo imponibile di €. 520.000,00 + iva (€. 104.000,00), rappresentando peraltro di non conoscere chi fosse l'amministratore della "BL Costruzioni srl" (ossia Fumarola Aurelio), avendo trattato con detta società attraverso, per l'appunto, il BERNARDI Lorenzo.

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni del Fumarola è dato dalle dichiarazioni rese, sempre il 18.06.2007, ex art. 351 c.p.p., da Pace Angelo, il quale, nel confermare i rapporti commerciali intercorsi con la "BL Costruzioni srl" e nel riconosceva la fattura emessa verso tale società, ha rappresentato che le contrattazioni avvennero fra lui ed il BERNARDI Lorenzo, non conoscendo l'effettivo amministratore della "BL Costruzioni srl", Fumarola Aurelio.

Al riguardo, dalle annotazioni contenute nel Libro Giornale (aggiornato sino al 31.12.2006) riconducibili ai pagamenti eseguiti verso le imprese subappaltatrici, risulta che la "BL Costruzioni s.r.l." ha corrisposto alla "Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo" un importo equivalente a € 291.000,00, largamente inferiore a quello indicato in fattura, di € 624.000,00. Anche in tale caso, poi, i pagamenti sono avvenuti in modo estremamente frammentario e disorganico, attraverso una miriade di pagamenti per contanti e per piccoli importi (fra € 8.000,00 ed €11.000,00) (Vgs. Informativa n. 445 in data 08.04.2008 del Gruppo Guardia di Finanza Taranto, pag. 13), il che è del tutto incongruo alla notevole entità del corrispettivo complessivo, rispetto al quale sono tutt'altro che consoni il frazionamento dei pagamenti e il ricorso al contante, che compromettono la tracciabilità delle operazioni e la tutela giuridica delle parti.

Da tutto quanto sopra emerge che la falsità materiale della firma a nome del Fumarola Aurelio sul secondo contratto del 13.1.2006 con la BL Costruzioni, esibito a finanziamento pubblico, trova conferma, oltre che nell'evidenza oggettiva, negli elementi emersi dalle molteplici concordi dichiarazioni dei diversi soggetti sopra indicati, che tutti indicano in modo univoco nel BERNARDI Lorenzo il gerente di fatto della BL Costruzioni, del

resto in linea con la riconducibilità al medesimo, come sopra descritto, del capitale della società, attraverso la partecipazione della So.Invest s.r.l. e, a monte, della B&B s.r.l., intestata alla di lui figlia.

A tale ultimo riguardo va anche aggiunto che le fatture emesse dalla BL Costruzioni s.r.l., quand'anche avessero avuto a monte contratti immuni da falsità materiali, non avrebbero potuto comunque essere ammesse a finanziamento, stante il collegamento societario esistente con la convenuta JONICA POLVERI s.r.l. Infatti, la presenza in entrambe le società, oltre che nella subappaltatrice Commercio Edile s.r.l. della partecipazione rilevante della SO.INVEST s.r.l. (come detto, con quote, rispettivamente, del 42,50%, 50% e 95%) precludeva in radice l'ammissibilità a finanziamento ex legge n. 488/1992 delle spese sostenute in base a rapporti contrattuali posti in essere tra società "collegate".

Analoghe osservazioni nel senso della inammissibilità a finanziamento vanno svolte anche con riguardo ai rapporti contrattuali con l'altra società appaltatrice (della fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opificio), la SGME s.r.l., il cui capitale sociale era per metà detenuto dalla B&B s.r.l., società, come detto, amministrata e detenuta dalla figlia del BERNARDI e detentrica in misura quasi integrale del capitale sociale della SO.INVEST s.r.l., detentrica del 42,50% del capitale della JONICA POLVERI srl.

6. Tutto quanto sopra esposto contribuisce a rendere del tutto inattendibile la dichiarazione liberatoria, peraltro esibita in copia fotostatica, resa in data 08.07.2008 da De Nitto Antonio in qualità di Amministratore unico del fornitore BL Costruzioni s.r.l. (con sede in San Giorgio Jonico alla Via Cadorna n. 22), che attesta che le seguenti fatture

Emittente

Nr.

Data

Impon.

Iva

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

20/04/05

€ 270.000

€ 54.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

9

30/04/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

13

30/05/05

€ 260.000

€ 52.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

6

30/11/06

€ 85.000

€ 17.000

BL Costruzioni srl - PI: 02436270736;

5

01/06/07

€ 411.000

€ 82.200

sarebbero state pagate a mezzo dei titoli di credito e movimentazioni bancarie di cui agli estremi ivi elencati. La valenza di tale dichiarazione liberatoria, oltre che già smentita dalle risultanze sopra esposte, è stata smentita anche dagli articolati approfondimenti istruttori demandati dalla Sezione alla G.d.F. Segnatamente, ne è emersa la palese inverosimiglianza delle modalità di pagamento dei debiti che la JONICA POLVERI s.r.l. avrebbe utilizzato nei confronti della società appaltatrice dei lavori (BL Costruzioni srl). Infatti, è del tutto inusuale che rapporti commerciali di tale entità (lavori per Euro 1.543.000,00) siano stati regolati, come invece risulterebbe dalle attestazioni prodotte dagli interessati, in maniera spicciola con titoli di credito di svariata natura (bonifici, cambiali, assegni circolari e bancari), per lo più di importi minimi ed in maniera frazionata (nr. 178 titoli di credito di piccoli importi). Il che è in evidente contrasto con il fatto che, normalmente, nella prassi commerciale comune, anche per logica contabile, rapporti del genere sono regolati con procedure e mezzi di pagamento ben definiti, che riflettono lo stato di avanzamento dei lavori, per importi significativi e circoscritti a soluzioni limitate che ben individuano le parti contraenti proprio in virtù della consistenza e avanzamento dei lavori e relativo corrispettivo. Le modalità di pagamento riprodotte dalla BL Costruzioni Srl ben si discostano da tali logiche e pongono in luce una mescolanza di titoli di credito in vario

modo recuperati tra le varie società interessate, in linea con il fatto che tali società erano tra di esse collegate e tutte riconducibili all'amministrazione di fatto dello stesso BERNARDI Lorenzo. Da tali gravi ragioni emerge la assoluta inattendibilità della contabilità aziendale esibita con riferimento alle movimentazioni finanziarie inerenti alla BL Costruzioni Srl.

Tali conclusioni risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione bancaria acquisita nell'ambito degli approfondimenti demandati alla G.d.F. dalla Sezione. In proposito, l'esame dei titoli di credito indicati dai convenuti quali mezzi di pagamento utilizzati verso i fornitori ne ha posto in luce un utilizzo sostanzialmente di comodo, al solo fine di fornire una parvenza di pagamenti nel giudizio in oggetto, ma senza nessuna certezza circa l'effettività delle movimentazioni finanziarie. Invero, alcuni titoli di credito indicati non sono stati in alcun modo individuati dall'istituto di credito di provenienza per come indicato dalla parte nello stesso allegato (All. n. 1 alla nota G.d.F. acquisita al prot. 1298 del 17.1.2013), altri risultano tratti da conti correnti intestati alla SO.INVEST Srl direttamente a favore della BL Costruzioni Srl ed incassati dalla stessa traente previa girata del beneficiario, senza alcuna menzione della JONICA POLVERI Srl (All. n. 2 alla nota citata), altri ancora sono stati girati dalla BL Costruzioni Srl (beneficiario) alla stessa JONICA POLVERI Srl (traente) e da questa ulteriormente girati a favore di altri soggetti, mentre ulteriori titoli sono tratti da conti correnti intestati alla stessa BL Costruzioni Srl (società creditrice) a favore di soggetti terzi (All. n. 3 alla nota cit.). Non può che conseguire l'inattendibilità dell'elenco di mezzi di pagamento e della contabilità forniti dai convenuti che, per le ragioni esposte, non fornisce alcuna certezza circa l'effettiva e definitiva sopportazione da parte della JONICA POLVERI s.r.l. delle spese di cui alle fatture e ai titoli di pagamento esibiti.

7. Quanto al fatto che i rapporti della BL Costruzioni s.r.l. con le ditte subappaltatrici "Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo" ed "EUROEDIL di Leozappa Angelo", non abbiano trovato puntuale riscontro nei pagamenti risultanti dal Libro Giornale (la "BL Costruzioni s.r.l." risulta aver corrisposto alla "Edilizia Pace di Geometra Pace Girolamo" un importo equivalente a € 291.000,00, largamente inferiore a quello indicato in fattura, di € 624.000,00, peraltro a mezzo di una miriade di pagamenti per contanti e per piccoli importi, del tutto incongrui e inusuali rispetto alla notevole entità del corrispettivo complessivo; la "BL Costruzioni s.r.l.", in ben due anni dalla emissione della fattura, non risulta aver effettuato alcun pagamento a favore della "EUROEDIL di Leozappa Angelo"), non merita seguito la generica doglianza della difesa circa la pretesa irrilevanza, nell'odierno giudizio volto ad accertare le responsabilità della JONICA POLVERI s.r.l. e del suo Amministratore BERNARDI Lorenzo, dei rapporti tra le società appaltatrici della JONICA POLVERI s.r.l. e le relative società subappaltatrici.

Per contro, la verifica di tali rapporti e, segnatamente, dell'effettività degli inerenti pagamenti è centrale ai fini del riscontro della effettiva fruizione da parte della JONICA POLVERI s.r.l., anche a mezzo dell'operato dei subfornitori, delle prestazioni di cui alle fatture esibite a finanziamento e, conseguentemente, della reale e integrale sopportazione delle spese così fatturate.

Né può condividersi l'assunto della difesa circa la totale estraneità della JONICA POLVERI s.r.l. e del suo Amministratore BERNARDI Lorenzo rispetto ai rapporti delle società appaltatrici BL Costruzioni s.r.l. e SGME s.r.l. Per contro, i collegamenti societari sopra evidenziati tra la JONICA POLVERI s.r.l., la BL Costruzioni s.r.l., la Commercio Edile s.r.l. e la SGME s.r.l. ne evidenziano la riconducibilità al BERNARDI Lorenzo, Amministratore unico della JONICA POLVERI s.r.l., sia nella amministrazione, per quanto di fatto, che nella effettiva spettanza delle compagini societarie, tutte riconducibili a SO.INVEST s.r.l., intestata, attraverso la partecipazione della B&B, alla figlia del BERNARDI Lorenzo.

8. Quanto ai rapporti tra "JONICA POLVERI srl" e "SGME srl", appaltatrice dell'assemblaggio e montaggio di macchinari industriali, gli accordi commerciali sono stati raggiunti con due contratti: uno del 30.11.02, l'altro del 30.06.05. Essi, esibiti dall'amministratore della "JONICA POLVERI srl", si presentano in forma di scritture private non autenticate né registrate. Il primo contratto, quello del 30.11.2002, per un corrispettivo pari a €. 500.000,00 al netto di Iva, esibito in originale, appare sottoscritto da BERNARDI Lorenzo e Prete Saverio, come amministratore della SGME srl. Il secondo contratto, quello del 30.6.2005, prevede la fornitura di ulteriori opere, peraltro di minore rilevanza, a fronte di un consistente incremento del prezzo pattuito in precedenza, pari ad € 245.000,00. Al riguardo, in disparte l'irragionevolezza di un così consistente incremento del prezzo a distanza di diversi anni e in relazione alla previsione di prestazioni minori, la scrittura, esibita in copia e non in originale, appare sottoscritta da BERNARDI Lorenzo e da Alabrese Emidio, amministratore della SGME srl (deceduto in data 29.12.2006), la cui firma presente sul contratto appare, peraltro, sostanzialmente diversa da quella trascritta sulla sua patente di guida, inducendo quindi a dubitare fortemente della relativa autenticità.

9. Anche quanto alle fatture emesse dalla S.G.M.E. S.r.l., il riscontro operato dalla G.d.F. circa la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla SGME Srl alla JONICA POLVERI s.r.l., recante l'elenco delle modalità di pagamento delle fatture in argomento (All. n. 1 alla nota di risposta della G.d.F.), ha posto in luce l'inverosimiglianza dei mezzi di pagamento indicati, anch'essi estremamente frazionati e per importi minimi. In tal senso, come già detto, rapporti commerciali di tale consistenza (lavori per Euro 745.000,00) solitamente non vengono regolati in maniera spicciola con titoli di credito di svariata natura (bonifici, assegni circolari e bancari) e di importi minimi (nr. 54 titoli di credito di importi anche con decimali), che appaiono piuttosto recuperati in vario modo tra le varie società interessate, tra di esse collegate e riconducibili allo stesso BERNARDI Lorenzo.

L'inverosimiglianza dei pagamenti in questione trova conferma nella documentazione bancaria acquisita presso i vari istituti di credito, che mostra un utilizzo di comodo dei titoli di credito al solo fine di fornire una parvenza di pagamenti nel giudizio in oggetto, ma senza nessuna certezza circa l'effettività delle movimentazioni finanziarie. Invero, alcuni titoli di credito indicati nel citato elenco non sono stati in alcun modo individuati dall'istituto di credito di provenienza per come indicati dalla parte nello stesso elenco, mentre altri sono tratti da conti correnti intestati alla EUROMAR Srl a favore della stessa JONICA POLVERI Srl, da questa girati alla SGME Srl e successivamente incassati da tale Colaninno Abramo, quale socio della stessa EUROMAR Srl e

altri ancora sono tratti da conti correnti intestati alla SO.INVEST Srl (società partecipante della debitrice) a favore della stessa JONICA POLVERI Srl e da questa girati alla SGME Srl (All. n. 2 alla prefata nota G.d.F.).

Inoltre, nell'ambito degli accertamenti eseguiti dalla G.d.F. tesi alla individuazione delle fatture d'acquisto dei beni forniti dalla SGME Srl alla JONICA POLVERI Srl non sono state mai esibite fatture attestanti acquisti da parte della citata società o da parte di eventuali suoi fornitori, che dimostrassero la disponibilità di beni di identica natura di quelli ad oggetto dei citati contratti (Impianto aria compressa, n. 3 silos, tramogge, etc.).

10. Va anche posto in luce che l'assemblaggio e il montaggio dei macchinari forniti dalla ITALFINISH Spa risultavano già eseguiti ed addebitati in fattura dalla stessa società fornitrice (fattura n. 6 in data 05.02.2003 e n. 9 in data 21.02.2003), come dichiarato dall'amministratore della ITALFINISH Spa, per lavori eseguiti a cavallo dell'anno 2002 e 2003 (Vgs. Informativa n. 445 in data 08.04.2008 del Gruppo Guardia di Finanza Taranto, pag. 24 e 25).

Al riguardo, in data 21.2.2007 veniva sentito dalla G.d.F. Pozzoli Claudio, rappresentante legale della ITALFINISH s.p.a., che riferiva che tale società ha fornito una linea di produzione di vernici in polveri alla Ionica Polveri srl, a cavallo fra il 2002 ed il 2003, provvedendo altresì all'assemblaggio ed al montaggio dei macchinari e che le apparecchiature cedute sarebbero state installate presso un capannone della Ionica Polveri srl, sito in San Giorgio Jonico (TA) in via Allende, tra febbraio e marzo del 2003 e dunque in un sito differente da quello in cui doveva sorgere l'insediamento industriale oggetto dei finanziamenti agevolati, il che ne dimostra il mancato utilizzo ai fini dell'iniziativa imprenditoriale per la quale era stato assentito il finanziamento pubblico. Invero, da visura alla C.C.I.A.A. non risultano attività esercitate dalla JONICA POLVERI Srl presso il detto civico, dove risulta invece la sede della PVM Srl — P.I. 02483530735 - , il cui rappresentante legale è lo stesso BERNARDI Lorenzo. E' dunque evidente che i macchinari e le attrezzature di cui alle fatture emesse dalla ITALFINISH S.p.a. non sono stati installati presso il capannone della beneficiaria JONICA POLVERI s.r.l. bensì presso diversa struttura facente capo ad altra società, con conseguente difetto del requisito della inerenza di tali spese con il progetto in argomento.

A tal proposito, tutt'altro che scriminante si mostra l'affermazione del rappresentante legale della JONICA POLVERI s.r.l. circa il fatto che i macchinari e le attrezzature acquistati prima dell'ottenimento del permesso di costruire erano stati "ubicati" provvisoriamente in un locale preso in fitto dalla società in San Giorgio Jonico alla via Allende, nell'attesa del definitivo montaggio. Tale diversa ubicazione e utilizzo dei beni non erano, invero, né contemplati né consentiti dal progetto ammesso a finanziamento pubblico e, come tali, rendono inammissibile il contributo finanziario pubblico alle inerenti spese, proprio in quanto esulanti dalla iniziativa imprenditoriale per la quale il finanziamento pubblico era stato concesso.

Tra l'altro, la circostanza, affermata dagli stessi convenuti, che determinate attrezzature siano state collocate in sito diverso da quello per cui era stato concesso il finanziamento pubblico, oltre che costituire palese violazione dell'art. 7 p.to 4 della circolare n. 234363/1997, in base al quale ogni bene finanziato deve essere fisicamente individuabile e custodito in uno degli opifici, vale altresì a confermare quanto sopra posto in

luce circa la mancanza, all'epoca della domanda e della percezione dei finanziamenti, del requisito del possesso dell'immobile indicato quale luogo di realizzazione dell'intrapresa: invero, ove tale luogo fosse stato realmente disponibile, non vi sarebbe stata obiettivamente ragione alcuna di ubicare i macchinari in altro luogo, mentre la diversa ubicazione che è stata data ai materiali conferma, per l'appunto, che all'epoca della domanda e della percezione del finanziamento pubblico la JONICA POLVERI s.r.l. non aveva la disponibilità né giuridica né materiale del sito che aveva, ciò nondimeno, indicato nella domanda di contributo pubblico.

11. Le considerazioni sopra svolte sono da estendersi anche a tutti gli altri macchinari che risultano essere stati consegnati in località diverse da quella indicata dalla JONICA POLVERI s.r.l. come sede dell'intrapresa destinataria del contributo pubblico.

Si tratta, ad esempio, della fattura della CENTRO UTENSILI Srl n. 188 del 17/03/2003, relativa alla fornitura di un compressore "Modello Airtower 26/10", consegnato in data 04/03/2003 con documento di trasporto n. 1111, presso Via Allende - Zona Industriale, contrada Baronìa sn, comune San Giorgio Jonico (TA) (All. n. 10 alla nota G.d.F. n. 11787 del 7.5.2013). Anche in tal caso difetta il requisito della inerenza della spesa al progetto in questione, dal momento che alla detta data la società beneficiaria non disponeva del capannone da realizzare con il progetto in argomento, né esistevano all'Anagrafe Tributaria e alla C.C.I.A.A. comunicazioni relative ad attività esercitate dalla JONICA POLVERI Srl nel suddetto luogo della consegna, dove invece risultava la sede di diversa società,, la PVM Srl — P.I. 02483530735 — peraltro legalmente rappresentata dallo stesso BERNARDI Lorenzo (Visure in All. n. 26 alla nota G.d.F. citata).

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento alla fattura della ALFIN Sas n. 50/04 del 12/11/2004, relativa a spese di sbancamento di terreno presso cantiere sito su strada Provinciale San Giorgio Jonico — Grottaglie — Angolo Strada Provinciale Carosino — Monteiasi e realizzazione di fondazione e di muto di cinta in cemento armato presso lo stesso cantiere (All. n. 19 alla nota G.d.F.): si tratta di ubicazione, all'evidenza, non coincidente con quella della sede della JONICA POLVERI srl.

12. E' poi da escludersi l'ammissibilità a finanziamento pubblico e l'inerenza al progetto finanziato di quelle spese relative a prestazioni eseguite presso la località ove è sita la JONICA POLVERI s.r.l. (San Giorgio Jonico, Via Cadorna n. 22), ma riferite a data in cui la citata società risultava non avere la disponibilità dell'immobile in argomento. Si tratta, ad esempio, della fattura emessa dalla MEC Srl n. 24 del 06/03/2003, relativa alla fornitura di un gruppo elettrogeno "Serie Protoinsonor 55 DBA da Kva 270" consegnato in data 27/02/2003 con documento di trasporto n. 15 (Cfr. All. n. 7 alla nota G.d.F. n. 11787 del 7.5.2013). Così è anche per la fattura della SCAFF SYSTEM Srl n. 315 del 29/04/2003, relativa alla fornitura di scaffalature ed accessori per il montaggio consegnate in data 29/04/2003 (Cfr. All. n. 13 alla nota G.d.F. citata). Lo stesso vale per la fattura della STERNATIVO S.r.l. n. 190/A del 05/09/2003, relativa alla fornitura di carello elevatore "STILL NUOVO" e relativi accessori, consegnato in data 04/07/2003 (All. n. 16 alla nota G.d.F. cit.).

13. Sono poi da ritenersi non riscontrate nei pagamenti alcune fatture in relazione alle quali per i titoli indicati quali mezzi di pagamento nelle relative liberatorie sono stati forniti da parte degli Istituti di Credito

interessati le sole matrici degli assegni circolari di riferimento, ma non anche le copie recto-verso degli stessi, recanti eventuali girate e relativi incassi (All. n. 21 alla nota G.d.F. cit.). Si tratta della fattura della MOBILZETA n. 4 dell'8.6.2007, per un importo imponibile di Euro 10.000,00 ed Iva 2.000,00, relativa a fornitura di arredi ufficio consegnati in data 08/06/2007 (All. n. 22 alla nota G.d.F.) e della fattura della IL FRAGNO Srl, n. 7 del 19/06/2007, relativa a progettazione ingegneristica inerente a struttura fabbricati e impianti stabilimento produttivo in Carosino, assistenza tecnica, direzione cantieri e lavori (Cfr. All. n. 25 alla nota G.d.F. cit.), che reca un importo imponibile di Euro 76.500,00 ed Iva 15.300,00 (Cfr. All. n. 24 alla nota G.d.F. cit.).

14. Dall'articolata istruttoria svolta, come sopra analiticamente esposta, emergono elementi plurimi, gravi e incontrovertibili che depongono univocamente nel senso della insussistenza in capo alla JONICA POLVERI s.r.l. dei requisiti per la concessione e percezione del finanziamento pubblico ciò nonostante indebitamente conseguito: non risultava in capo alla società, al momento della richiesta e percezione del finanziamento, la disponibilità, nemmeno in termini di possesso, del suolo sul quale realizzare l'intrapresa; sono state esibite fatture sostanzialmente di comodo, peraltro inammissibili in quanto emesse da società collegate e tutte riconducibili all'Amministratore unico della JONICA POLVERI s.r.l. BERNARDI Lorenzo, che avevano a monte contratti "aggiuntivi" per importi ingentissimi e recanti sottoscrizioni non autentiche; quanto alle fatture esibite sono stati indicati una miriade di mezzi di pagamento frammentari e per importi minimi, del tutto inusuali rispetto alle ordinarie modalità di regolazione di rapporti commerciali di consistente rilevanza e rispetto ai quali la contabilità aziendale è risultata non rispondente e la documentazione bancaria acquisita ha posto in luce l'inserimento dei titoli utilizzati per il pagamento nell'ambito di articolati intrecci di flussi intercorsi tra soggetti collegati; diverse fatture sono risultate poi palesemente non inerenti al progetto ammesso a finanziamento pubblico, riguardando prestazioni rese in località diverse da quella di ubicazione dell'intrapresa agevolata ovvero concernendo prestazioni rese in loco ma in epoca in cui la JONICA POLVERI s.r.l. beneficiaria del contributo pubblico non risultava averne ancora la disponibilità né giuridica né materiale. Pertanto, non può che condividersi con la Procura regionale che la JONICA POLVERI s.r.l. abbia beneficiato indebitamente del contributo pubblico ex [legge n. 488/1992](#), non avendo agito in conformità del programma di investimento ammesso a finanziamento e avendo esibito documentazione non rispondente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del medesimo.

Né, a fronte delle gravissime anomalie esposte, può scriminare la avvenuta realizzazione del capannone. Invero, la sua realizzazione non fa venire meno la circostanza che, all'epoca della domanda e della percezione del finanziamento, la società beneficiaria non avesse il requisito della disponibilità del suolo, il che era preclusivo sia dell'accoglimento della domanda sia dell'erogazione del contributo e, come tale, avrebbe dovuto essere comunicato dalla società JONICA POLVERI s.r.l. a mezzo del suo Amministratore unico e rappresentante legale BERNARDI Lorenzo. Inoltre la avvenuta edificazione del capannone, peraltro su immobile acquistato da società collegata e dunque con spesa inammissibile a finanziamento, nulla prova in merito alla effettiva sopportazione da parte della JONICA POLVERI s.r.l., in relazione al progetto finanziato, delle spese di cui alle

fatture esibite a finanziamento, che restano, come visto, imputabili a società comunque riferibili al BERNARDI Lorenzo, oltre che non riscontrate dalla contabilità aziendale e dalla documentazione bancaria acquisita.

15. Alla luce di quanto sopra, l'intero importo percepito dalla JONICA POLVERI s.r.l., ammontante a € 764.066,00, costituisce danno erariale. Invero, una volta appurata l'insussistenza, unitamente alla simulazione artificiosa, dei requisiti prescritti per l'accesso al finanziamento pubblico con riferimento anche solo a parte dell'erogato, non può tralasciarsi di rilevare che tale circostanza rende il finanziamento nella sua interezza privo di giustificazione causale, in quanto non conforme al progetto assentito e, come tale, inidoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato nonché, in ragione di ciò, sottratto alla realizzazione di altre finalità pubbliche alle quali avrebbe potuto invece essere destinato nonché ad altri soggetti che, a differenza della JONICA POLVERI s.r.l., avrebbero potuto effettivamente realizzare le finalità pubbliche affidate.

Invero, si è già esposto come la sopra ricordata normativa di settore - che muove dal d.l. 22 ottobre 1992 n. 415, convertito nella **legge 19 dicembre 1992 n. 488**, di incentivo delle attività produttive di cui alla **l. n. 64/1986** allo scopo di promuovere lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale - prefiguri l'erogazione dei finanziamenti quale supporto pubblico alla realizzazione dei singoli progetti ammessi al finanziamento finalizzato. L'obiettivo di assicurare la finalizzazione effettiva degli importi erogati agli interventi di interesse generale individuati con la Delibera CIPE del 27 aprile 1995 e successive modificazioni ed integrazioni ("...progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi ..."; art. 2 - punto 2.1) è tra le esigenze fondamentali perseguite dalla normativa e la permea e conforma a sé integralmente, estrinsecandosi nella articolata disciplina dei poteri istruttori, volti ad assicurare un previo vaglio della conformità del singolo progetto alle finalità pubblicistiche contemplate dalla normativa, presupposto per l'ammissione dell'iniziativa a finanziamento e ragione giustificativa del medesimo, nonché un costante controllo, durante tutto l'arco temporale di estrinsecazione dell'iniziativa, della sua effettiva conformità al progetto ammesso e, per tale via, della reale destinazione funzionale dell'iniziativa e del finanziamento al riguardo erogato alle finalità pubbliche che lo giustificano (art. 5-10 del. CIPE 27.4.1995; d.M. 20.10.1995 n. 527; Circolare ministeriale esplicativa 15 dicembre 1995, n. 38522; Convezione del 25.3.1996).

E' dunque evidente come l'acclarata insussistenza delle condizioni di finanziabilità con riferimento alla gran parte delle fatture esibite dall'impresa non possa che travolgere, sotto il profilo funzionale, l'intera iniziativa, non essendo stato per la più gran parte realizzato il programma di attività, con le modalità specificamente assentite, per cui il finanziamento era stato erogato ed essendo il conseguimento del finanziamento frutto di un'artificiosa e truffaldina simulazione di requisiti in verità insussistenti e dunque di un comportamento illecito che vizia l'intera erogazione, facendola divenire il frutto di un piano volto all'illecita sottrazione del pubblico denaro ad altre iniziative produttive e ad altri soggetti imprenditoriali che avrebbero invece effettivamente realizzato il programma di interesse pubblico.

In ragione di quanto sopra, nell'ambito della quantificazione del danno spettante al Collegio, tutti gli importi erogati, ammontanti complessivamente a € 764.066,00, vanno riconosciuti quale danno erariale fonte di responsabilità amministrativa a carico dei convenuti, trattandosi di depauperamento ingiusto, corrispondente al detto importo indebitamente erogato a beneficiario privo dei requisiti legittimanti e per spese non effettivamente sostenute per l'iniziativa ammessa a contribuzione pubblica.

Peraltro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 c.p.c., non può non tenersi conto del fatto che la Procura regionale ha circoscritto la propria richiesta a

€ 737.241,00, quale risultante dell'applicazione del c.d. "coefficiente di contribuzione". In proposito, pur non condividendo tale delimitazione del danno erariale - che, come sopra detto, comprende l'intero importo indebitamente erogato in forza degli illeciti artefizi posti in essere dai convenuti e non soltanto quello calcolato con riferimento al "coefficiente di contribuzione" - il Collegio non può che prendere atto della delimitazione della domanda operata dalla Procura regionale, che impone di circoscrivere, in base all'art. 112 c.p.c., l'importo della condanna al quantum di € 737.241,00 domandato dall'Attore pubblico.

16. Il detto danno erariale è causalmente ascrivibile e dunque addebitabile a coloro che, in veste di società istante e percettrice del contributo (JONICA POLVERI s.r.l.) e di Amministratore unico e rappresentante legale della detta società (BERNARDI Lorenzo), hanno posto in essere l'attività amministrativa, materiale, documentale, attestativa, che è stata prodromica all'ottenimento del finanziamento pubblico.

17. Attività la cui illiceità emerge con evidenza dalle suesposte anomalie, che pongono in luce un'articolata operatività posta in essere da parte della società JONICA POLVERI s.r.l. e, per essa, dal suo Amministratore unico e rappresentante legale BERNARDI Lorenzo, volta a simulare fittiziamente e artatamente la esistenza delle condizioni di ammissibilità a finanziamento (disponibilità del suolo, sottoscrizioni false, fatture riferite a prestazioni rese in siti non appartenenti alla JONICA POLVERI s.r.l. ovvero rese in loco ma in epoca antecedente a quella di acquisto del suolo, nonché non riscontrate quanto ai pagamenti dalla contabilità aziendale e dalla documentazione bancaria) attraverso fatturazioni e pagamenti posti in essere nell'ambito di un articolato intreccio di movimentazioni tra società collegate, tutte riconducibili all'attività gestoria, anche solo di fatto, del BERNARDI Lorenzo.

18. La detta serie e pluralità di condotte artificiose e la loro pianificazione, organizzazione e articolazione al fine di conseguire il finanziamento a mezzo dell'esibizione di fatture inerenti a costi inammissibili a finanziamento (in quanto frutto di operazioni tra società collegate ovvero in quanto riferiti a prestazioni non inerenti al capannone oggetto dell'intrapresa ammessa a finanziamento pubblico) ovvero relative a costi non riscontrati come effettivamente sostenuti dalla JONICA POLVERI s.r.l. (in quanto privi di rispondenza nella contabilità aziendale e nella documentazione bancaria e addirittura supportati da documentazione falsa) evidenzia la indubbia connotazione dolosa della condotta della JONICA POLVERI s.r.l., tenuta a mezzo del suo Amministratore unico e legale rappresentante BERNARDI Lorenzo. Connotazione dolosa ontologicamente insita nel carattere fraudolento e artificioso della condotta, peraltro nella forma più grave del dolo specifico, stante la

sciente preordinazione degli artifici e raggiri posti in essere alla simulazione delle condizioni per la concessione ed erogazione del finanziamento.

Alla connotazione dolosa della condotta è, come noto, connesso il carattere solidale della responsabilità dei due convenuti, JONICA POLVERI s.r.l. e BERNARDI Lorenzo.

19. Posto tutto quanto sopra, non può non condividersi con la Procura regionale che sussistano, nel caso, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Invero, dagli atti emerge un'attività illecita dei convenuti che, simulando la sussistenza delle condizioni di accesso al finanziamento pubblico ex legge n. 488/1992 a mezzo della presentazione a finanziamento di documentazione e dichiarazioni non rispondenti a verità, ha determinato l'indebita erogazione delle pubbliche risorse in questione, cagionando in tal modo un corrispondente danno erariale, nella ingente misura di € 764.066,00, che va pertanto posto a carico dei convenuti.

20. La estrema gravità dei fatti – come desunta dalla sciente preordinazione degli artifici al conseguimento di un finanziamento pubblico non spettante, dalla loro protrazione nel tempo, dalla loro realizzazione a mezzo di dichiarazioni e documentazione non rispondenti a verità esibite a soggetti pubblici ed esercenti pubbliche funzioni, dall'ingente somma erogata e dal corrispondente rilevante danno erariale cagionato – preclude l'esercizio del potere riduttivo.

21. Sull'importo della condanna va riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo il tasso risultante dagli indici ISTAT relativo ai periodi interessati, dal momento in cui gli importi sono stati erogati sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi, nella misura legale, sull'importo così rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

22. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

pronunciando con sentenza definitiva del giudizio di responsabilità iscritto al n. 30960 del Registro di segreteria sulla domanda della Procura regionale, in accoglimento della stessa,

CONDANNA

i convenuti JONICA POLVERI S.R.L., nella persona del legale rappresentante pro tempore BERNARDI Lorenzo, nonché BERNARDI Lorenzo, in epigrafe generalizzati, in via solidale, al pagamento in favore dell'Erario, della somma di € 737.241,00 (euro settecentotrentasettemiladuecentoquarantuno/00). Su tale importo va altresì riconosciuta la rivalutazione monetaria, secondo il tasso risultante dagli indici ISTAT relativo ai periodi interessati, dal momento in cui gli importi sono stati erogati sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi nella misura legale sull'importo così rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sino al deposito della sentenza, in € 2.310,24 (euro duemilatrecentodieci/24).

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 novembre 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Daniela MORGANTE) F.to (dott. Eugenio Francesco SCHLITZER)

Depositata in Segreteria il 12 MAR. 2014

Il Funzionario

F.to (dr.ssa Concetta MONTAGNA)